

# IL GIORNALE DEL REVISORE

Rivista di attualità, cultura e informazione  
professionale del Revisore Legale



**La formazione impegno primario dell'INRL**  
**La legge 147/2021 e la continuità aziendale dopo la pandemia**  
***l'impiego della tecnologia all'Internet governance forum***



# Iscriviti ora all'Istituto Nazionale Revisori Legali

Tuteliamo gli interessi  
generali,  
moralì,  
professionali ed  
economici dei Revisori Legali.

**Visita il sito:**

**- [www.revisori.it](http://www.revisori.it)**

**o contattaci via mail a :**

**- [segreteria@revisori.it](mailto:segreteria@revisori.it)**



# IL GIORNALE DEL REVISORE

## SOMMARIO

### EDITORIALE

**La sfida del PNRR e l'impegno per la formazione d'alto profilo**  
*Ciriaco Monetta* ..... pag. 03

**2022 e dintorni, ecco gli scenari per imprese e professionisti**  
*Angelo Deiana* ..... pag. 05

**Bilanci 2021, le aree di attenzione per i Revisori Legali**  
*Riccardo Bauer* ..... pag. 06

**L'approccio dell'*audit* nelle nano-imprese**  
*Anna Maria Ruggieri* ..... pag. 08

**I presupposti della continuità aziendale**  
*Giusto Balletta e Giuseppe Castellana* ..... pag. 11

**Early Warnings e Centrale Rischi Banca d'Italia, la lettura delle dinamiche**  
*Lorenzo Veroli* ..... pag. 16

**La Direttiva UE sulla *Insolvency*** ..... pag. 18

**Finanziamenti record alle imprese dal Gruppo BEI nel 2021**  
..... pag. 20

**Un anno di formazione di alto profilo** ..... pag. 22

**E per il 2022 l'Inrl rinnova l'impegno nella formazione ...** pag. 22

**Riforma fiscale necessaria e criptovalute, una questione aperta**  
*Giacomo Dino Trinchera* ..... pag. 24

**All'*Internet Governance Forum* il ruolo dei professionisti**  
..... pag. 25

### ENTI LOCALI

**Manovre 2020 e 2021 e previsioni finanziarie**  
*Nicola Tonveronachi* ..... pag. 28

**LO SCAFFALE** ..... pag. 31

Il Giornale del Revisore  
*House Organ* dell'Istituto nazionale Revisori Legali  
Periodico bimestrale di informazione e di  
approfondimento sulla revisione legale dei conti

EDITORE - Istituto Nazionale Revisori Legali  
Via Agnello, 2, 20121 Milano MI

DIRETTORE RESPONSABILE: Angelo Stradiotti

COORDINAMENTO EDITORIALE: Andrea Lovelock

SEGRETERIA DI REDAZIONE: redazione@revisori.it

COMITATO SCIENTIFICO:  
Ciro Monetta, Katia Zaffonato, Luigi Maninetti, Gaetano  
Carnessale, Giuseppe Castellana, Nicola Tonveronachi

IMPAGINAZIONE  
a cura di Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Registrazione Tribunale di Milano N.115 del 05/10/2020

La redazione si riserva di modificare e abbreviare i testi originali. Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero degli autori.

Studi, servizi e articoli de "IL GIORNALE DEL REVISORE" possono essere riprodotti purché ne sia citata la fonte.

# GR

*In copertina i vertici dell'Inrl:  
da sinistra Luigi Maninetti, Ciriaco Monetta, Katia Zaffonato,  
Paolo Brescia e Gaetano Carnessale*

# FORMAZIONE INRL 2022 E RECUPERO ANNI PRECEDENTI



Anche per il 2022 l'INRL rinnoverà l'accordo con **CSEL** per garantire a tutti i propri associati, **in maniera del tutto gratuita**, l'accesso ai **20 crediti formativi MEF** ed ai **10 per la Revisione degli Enti Locali**.

Si sta anche predisponendo un Piano di ore di **Formazione Specialistica** che sarà messo a disposizione nelle prossime settimane e andrà ad ampliare ulteriormente l'offerta formativa.

Inoltre l'INRL ripropone i webinar gratuiti del mercoledì dalle ore 15.45 alle 17.00, nel corso dei quali affronterà ogni settimana un tema relativo alla Revisione Legale prendendo spunto dalle richieste e dalle novità normative.

Nel frattempo sarà anche possibile **recuperare crediti per le annualità 2020 o 2021** e **tutti i 40 crediti pregressi** prima di arrivare alla scadenza del 31/12/2022.

Per tutte le info si può contattare direttamente la segreteria Inrl – email: [segreteria@revisori.it](mailto:segreteria@revisori.it).

## EDITORIALE

## La sfida del PNRR e l'impegno per la formazione d'alto profilo



Ciriaco Monetta - Presidente Inrl

Con la rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la prosecuzione del lavoro del Governo, la stagione 2022 entra nel vivo soprattutto in merito alle azioni da mettere in campo e già pianificate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per fronteggiare e gestire al meglio la più grave emergenza socio-economica che ha colpito il nostro paese dal dopoguerra ad oggi. E occorre una forte presa di coscienza anche da parte dei Revisori Legali riguardo l'avvio del Pnrr. Proprio a tal proposito l'INRL si vuole porre come partner strategico di Professionisti, PA, Operatori Economici e Funzionari, puntando su competenze e soluzioni innovative nel settore della formazione specialistica riguardo proprio l'avvio della progettazione nel Pnrr.

Come direttivo INRL abbiamo pensato che questa è un'occasione che non possiamo perdere, come categoria professionale, ma anche e soprattutto per dare un adeguato contributo alla ripartenza economica del Paese. Pensiamo che lo strumento più importante che abbiamo a disposizione è la nostra capacità di arricchirci attraverso opportuna **informazione e formazione** oltre ad aggiornare la nostra "cassetta degli attrezzi".

Infatti la nostra idea formativa, riguardo l'avvio di progetti nel Pnrr, oltre alla successiva gestione, mira all'impostazione di una nuova strategia di sviluppo nell'organizzazione della struttura operativa di ogni singolo Professionista, Operatore Economico, Funzionario ed altri, al fine di poter avere adeguate conoscenze dei programmi finanziari da



cui dipendono l'emanazione di bandi e misure di intervento per la realizzazione di nuovi investimenti.

I corsi ed i seminari, che intendiamo presentare nei prossimi giorni, saranno orientati a fornire un quadro sintetico ed operativo sul Pnrr nonché su tutti gli strumenti finanziari europei, nazionali e regionali messi a disposizione di Enti ed Aziende.

In particolare, il programma, si prefigge di trasferire le conoscenze di base per iniziare a progettare la crescita di enti pubblici ed aziende private in coerenza con le linee programmatiche stabilite nel Pnrr.

Naturalmente, oltre ai colleghi Revisori Legali, destinatari dei vari corsi formativi saranno anche Commercialisti, Funzionari di Enti ed Organizzazioni, Consulenti Tecnici, Imprenditori, Direttori Finanziari, Amministratori Delegati e Project Managers.

Il programma che prevediamo di sviluppare riguarderà:

- ✓ informazione continua (tutte le news sul PNRR) attraverso lo Sportello del Revisore;
- ✓ approfondimenti e studi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;
- ✓ opportune conoscenze sui Fondi UE 2021-2027;
- ✓ approccio ai programmi finanziari europei e nazionali;
- ✓ Politica di Coesione: risorse finanziarie, obiettivi e metodi;
- ✓ strategie per sviluppare programmi d'investimento idonei ad usufruire dei finanziamenti (nell'innovazione, la comunicazione, il networking, la digitalizzazione ed il patrocinio).

Le finalità del programma saranno:

- approfondire, condividere ed affrontare le problematiche e le implicazioni del Pnrr, al fine di poter meglio affrontare

le realtà territoriali ed accelerarne i cambiamenti;

- essere pronti a progettare nuove iniziative per la ripartenza;
- completare ed aggiornare le proprie conoscenze di contenuto e di processo per migliorare le proprie performance;
- confrontarsi con le esperienze dei docenti, dei professionisti e degli altri partecipanti per l'arricchimento delle proprie competenze.

I Vantaggi:

- Possibilità di identificare i punti di forza e di debolezza in ogni assetto di governance alla luce della normativa, delle conoscenze e delle practices più avanzate oltre alle sfide strategiche per affrontare, valutare ed attuare i cambiamenti necessari.

Tutti i corsi saranno tenuti da docenti esperti e funzionari della PA addetti allo sviluppo ed al monitoraggio del Pnrr.

Concludo dicendo che questi corsi saranno per l'INRL una sfida ambiziosa che gli permetteranno di dare un interessante contributo ai Revisori Legal, a tutti gli operatori economici, alla PA e ai funzionari di enti interessati.

Pensiamo che se ognuno farà la propria parte si riuscirà a sfruttare, nel migliore dei modi, la grande occasione che ha a disposizione il nostro Paese per la ripresa economica e per la ripartenza delle PMI. Il tutto servirà per fornire una risposta alle principali sfide che dovranno affrontare da qui a poco.

Prevediamo che la presentazione del programma sarà effettuata nella seconda quindicina del mese di Febbraio.

Al progetto formativo, nel corso dell'anno, affiancheremo altri partner e docenti universitari esperti in Pnrr.



Da sinistra Luigi Maninetti (Vice Presidente Inrl), Katia Zaffonato (segretaria Generale Inrl), Ciro Monetta (Presidente Inrl)

# 2022 e dintorni ecco gli scenari per imprese e professionisti



di Angelo Deiana, *Presidente di Confassociazioni*

Siamo sempre stati ottimisti. Lo dicevamo nel Report del nostro Centro Studi di aprile 2021 perché, come sintesi di una grande Confederazione che ha 1 milione e 240mila iscritti di cui 213mila imprese e 725 associazioni di professionisti e imprese, sentiamo il dovere profondo di fare tutto quello che è possibile per un futuro migliore del Paese e degli associati di CONFASSOCIAZIONI.

Ma il dato concreto di realtà è che siamo molto preoccupati perché, come avevamo più volte affermato negli ultimi mesi del 2021, l'importante dato di crescita del sistema Italia nel corso dell'anno appena trascorso va confermato e consolidato nei primi 2 trimestri del 2022. E, invece, gli ultimi dati sulla produzione industriale e sulle esportazioni del quarto trimestre 2021 raccontano che la crescita del nostro Paese sta, per tanti motivi, rallentando.

Non vogliamo andare a guardare i fattori della mancata crescita o del suo rallentamento. Ci sono ancora troppi fattori oscuri per fare valutazioni concrete e pragmatiche. L'opacità sul futuro deriva dalla pandemia e dalle sue ondate successive, dalle strozzature delle filiere di approvvigionamento globali, dalle speculazioni sul mercato dell'energia, dalla riemersione di un'inflazione forse transitoria, forse permanente, di cui nemmeno le grandi Banche Centrali hanno compreso bene gli andamenti.

D'altra parte, i numeri in gioco sono drammatici. Secondo il Centro Studi di CONFASSOCIAZIONI, tra 2020 e 2021 abbiamo perso quasi 450 miliardi di fatturato, recuperandone solo circa 150 miliardi nel secondo e terzo trimestre 2021. Mancano ancora all'appello circa 300 miliardi di €, senza contare il nero che si sta espandendo anche a causa della criminalità organizzata e dell'usura.

In ogni caso, come abbiamo più volte sottolineato negli ultimi mesi, la pandemia non ha confini ma l'economia della pandemia li ha e sono molto precisi. Le esportazioni sono

andate alla grande nel 2° e 3° trimestre del 2021 ma poi hanno subito l'impatto della crescita dei prezzi dell'energia e delle strozzature delle filiere globali. Alcuni settori come logistica, tecnologia, farmaceutico, alimentare per la GDO, immobiliare (grazie al sistema dei bonus e alle compravendite) guadagnano alla grande.

Altri comparti come turismo, commercio, ristorazione e servizi professionali (tutti servizi non essenziali e rimanibili in una situazione di incertezza) sono invece fragilissimi. Sono settori che, avendo bruciato patrimonio, risorse proprie e i debiti contratti con le banche in più di un anno di lockdown a singhiozzo e di consumi inesistenti, sono a rischio chiusura, nonostante il recupero del 3° trimestre 2021.

Per questo rischiamo grosso, nonostante le risorse del PNRR che stanno arrivando. Fino ad adesso abbiamo vissuto una situazione anestetizzata da terapia intensiva. Bonus economy, cassa Covid per tutti, divieto di licenziamenti, smart working, quarantena come malattia e molti che ne hanno abusivamente approfittato. Tutto ovattato sul piano economico e sociale per evitare ulteriori conflitti ad un sistema che vede tanta parte dello Stato impegnata nella lotta alla pandemia.

Ma ora la festa sta finendo mentre la pandemia non è purtroppo ancora finita. Potrebbero chiudere almeno una impresa su 5 sotto i 10 dipendenti nei prossimi 12/18 mesi con conseguenze importanti sul piano occupazionale (basterebbe guardare i dati prospettici dell'ultimo report dell'OIL sul mercato del lavoro).

E se una partita iva chiude o un'impresa porta i libri in tribunale, si distrugge capacità produttiva e occupazionale, oltre a quella fiscale che ne deriva. E se si perdono imprese e capacità produttiva, ci vorranno tanti anni per recuperarle in termini di PIL.

## Bilanci 2021, le aree di attenzione per i Revisori Legali



di Riccardo Bauer, *Presidente Commissione Principi Contabili dell'Ordine e docente di revisione aziendale all'Università Cattolica di Milano*

Il fenomeno “Coronavirus” è stato dichiarato il 30 gennaio 2020 dall'IHRC -International HealthRegulations Emergency Committee dell'OMS -Organizzazione Mondiale della Sanità come un fenomeno di emergenza internazionale.

Da allora, si è diffuso con diverse ondate in tutto il mondo determinando l'adozione di specifiche decisioni sia in Europa sia negli altri paesi, tra cui **l'Italia**, misure di rigido controllo degli spostamenti, degli assembramenti e dell'economia in genere, man mano che le informazioni sul contagio progredivano e progrediscono.

Nel primo semestre 2021 gli effetti sull'economia italiana sono stati molto pesanti per alcuni settori tra i quali figurano il turismo, i viaggi d'affari, i congressi, le fiere, i ristoranti, bar, le università, eventi pubblici, con un calo di fatturato fino al 70% rispetto all'esercizio precedente. Effetti che hanno determinato una drastica riduzione dei costi operativi, misure a sostegno delle imprese (ristori), utilizzo di ferie pregresse, fondi integrazione salariale (FIS) e smart working diffuso ed in certi casi obbligatorio.

Alla luce di queste considerazioni l'esigenza di una specifica informativa dipende dalla stima dell'impatto sul bilancio, sia diretto che indiretto, e dalla conseguente valutazione della sua rilevanza è quindi necessaria.

Dopo queste premesse si possono individuare le aree di attenzione per i revisori legali che toccano temi e ambiti di primaria importanza quali la continuità aziendale, i piani strategici, gli effetti sul clima aziendale, i nuovi fattori di rischio da varianti pandemiche, situazione finanziarie critiche e soluzioni da adottare tempestivamente, l'impairment.

### 1. Continuità aziendale

I principi contabili prevedono che, in fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una va-

lutazione della capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento e che, qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento, essa deve evidenziare tali incertezze. A titolo di esempio, se l'impresa ha una storia di buona profittabilità e faccia affidamento su risorse finanziarie esterne ma a causa dell'emergenza “Coronavirus” abbia dovuto sospendere le attività, gli amministratori dovrebbero considerare la necessità di valutare l'ampio spettro di fattori connessi all'eventuale situazione economica avversa, all'impatto sulla redditività attesa, alla capacità di rimborso dell'indebitamento, ecc.

La valutazione della continuità aziendale dovrebbe essere basata anche su tutte le informazioni disponibili dopo il 31 dicembre 2021 e tale informativa potrebbe riguardare l'esistenza di eventuali significative incertezze derivanti dall'imprevedibilità degli sviluppi dell'emergenza.

Inoltre, nel valutare la riduzione di valore, le imprese devono determinare il valore recuperabile delle attività, rappresentato dal loro *fair value* al netto dei costi di realizzo o dal loro valore d'uso.

### **Altri requisiti di informativa per principi contabili internazionali**

Gli amministratori devono considerare la significatività dell'impatto sulle proprie attività economiche generato dall'emergenza “Coronavirus” e fornire adeguate informazioni in merito alle attività e alle passività che sono particolarmente esposte all'incertezza delle stime, da valutare a seconda dei casi.

Oltre a ciò, vi sono altre aree soggette a stime contabili per effetto dell'applicazione dei principi contabili IFRS. Ad

esempio le stime per la futura recuperabilità di un'attività o il valore di estinzione di una passività, quali ad esempio:

- orrispettivi variabili e limitazione delle stime del corrispettivo variabile per IFRS 15 -crediti;
- valore netto di realizzo delle rimanenze per il principio IAS 2;
- recuperabilità delle imposte anticipate per il principio IAS 12;
- valore residuo delle immobilizzazioni materiali, delle attività intangibili e del diritto d'uso delle attività per i principi IAS 16, IAS 38 e IFRS 16, rispettivamente;
- accantonamenti e fondi rischi per passività quali ad esempio contratti onerosi per IAS 37.

### **Effetti sulla revisione legale da Coronavirus che si sono verificati e potrebbero ripresentarsi per le vanti in corso**

Tra gli effetti da valutare sulla revisione legale figurano i ritardi e le difficoltà ad accedere agli uffici della società cliente, ad assistere a inventari fisici. Ritardi e difficoltà nello scambio di informazioni con i team di revisione esteri per lock down differenziati tra i paesi. E ancora restrizioni del personale della società a raggiungere il posto di lavoro, senza possibilità di smart working.

Nei casi enunciati bisogna valutare se effettivamente sussistono delle limitazioni all'ottenimento della documentazione necessaria per svolgere la revisione e se vi siano dei casi in cui le limitazioni hanno comportato delle conseguenze operative, anche in termini di possibilità di ottenere dalla società tutta la documentazione necessaria ai fini della predisposizione del bilancio.

Dette limitazioni saranno valutate sulla base della loro si-

gnificatività. Ed in caso di criticità, il revisore legale dovrà discutere con il management e i responsabili delle attività di *governance* il contenuto delle limitazioni e la strategia che il management intende porre in atto per superarle per rendere disponibili tutte le informazioni e la documentazione necessarie ai fini della predisposizione del bilancio e del completamento delle attività di revisione.

E' sempre importante documentare nelle proprie carte di lavoro le limitazioni incontrate nello svolgimento dell'incarico, gli eventuali approcci alternativi adottati e le motivazioni sottostanti nonché i risultati delle azioni intraprese.

### **Effetti sulla relazione di revisione**

L'effetto generato dalla situazione di emergenza "Coronavirus" può evidentemente determinare implicazioni sulla relazione di revisione (giudizio) e sulle altre relazioni obbligatoriamente rese.

Tali implicazioni possono dipendere sia dalla qualità e dal livello di informativa fornito dagli amministratori nel bilancio, che dalla rilevanza delle eventuali limitazioni al procedimento revisionale.

Ad esempio inserire nell'ambito della relazione secondo principi ISA Italiana per società quotate si opererebbe sui KAM (Key Audit Matters):

- descrizione delle *procedure aggiuntive* del maggior lavoro svolto sul bilancio consolidato di gruppo per le difficoltà incontrate nella valutazione del lavoro del revisore di una o più componenti;
- considerazioni sull'*adeguatezza dell'informativa* fornita dagli amministratori sulle esistenti condizioni di incertezza e sugli aspetti di continuità aziendale;
- *inserimento di un paragrafo di enfasi per richiamare l'informativa* sugli eventi ritenuti importanti come da informativa fornita dagli amministratori nelle note esplicative, quali ad esempio gli impatti causati dall'emergenza o la significativa incertezza determinata dagli eventi noti alla data di approvazione del bilancio.

In conclusione per le imprese si delinea una nuova visione dei business aziendali futuri, nuovi percorsi di crescita, una precisa identificazione dei segnali di cambiamento, la ineluttabile convivenza con il rischio Covid-19 e piani strategici da rivedere. Mentre per i revisori legali, l'attività futura deve basarsi su un approccio 'prudenziale', applicando lo 'scetticismo professionale', nuove modalità, strumenti innovativi e tempestiche idonee per svolgere correttamente la revisione. Una consulenza contabile che dovrà tener conto dei data analytics e degli effetti dello smart working.



## L'approccio dell'*audit* nelle 'nano-imprese'



**di Anna Maria Ruggieri, dottore commercialista, revisore legale e responsabile tecnico della Scuola Audirevi SpA**

Attualmente non si dispone di un Principio di revisione ISA Italia che tratta la revisione delle 'nano-imprese', una categoria di società molto particolare, e pertanto si è preso a riferimento le linee guida contenute nel documento approvato dal CNDCEC denominato "**La revisione legale nelle nano imprese –riflessioni e strumenti operativi**". Il documento del Consiglio Nazionale è impostato tenendo conto che gli aspetti più critici che i revisori devono considerare, nell'attività di revisione di tali realtà, riguardano in particolare:

- le tipicità delle nano imprese
- l'identificazione e la valutazione del rischio di revisione
- le risposte ai rischi
- le procedure di revisione applicate al fornitore di servizi contabili

Come riferimento al commento di alcuni ISA Italia, si è tenuto conto di quanto riportato negli stessi principi nel paragrafo *Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori* e nella *Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese* –III edizione predisposta dal Small and Medium Practices Committee dell'IFAC, tradotto e pubblicato dal CNDCEC.

E' bene poi specificare la 'nozione giuridica' delle nano-imprese: tale espressione, non è presente nella nostra legislazione, ma gradualmente si sta affermando in dottrina per identificare un fenomeno generato da una serie di nuove normative che coinvolgono i controlli societari e revisione legale nelle società di più ridotta dimensione.

Da tener presente, poi, che l'art. 2477 c.c., fino alla riforma apportata dal *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, definiva le società soggette a revisione legale come quelle tenute:

• alla redazione del bilancio consolidato, quelle controllanti una società a sua volta obbligata alla revisione legale dei conti oppure quelle società che per due esercizi consecutivi superavano due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis c.c., con totale dell'attivo dello stato patrimoniale a 4.4 milioni di euro, con ricavi delle vendite e delle prestazioni a quota 8.8 milioni di euro e con almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Nel 2019, la normativa introdotta dal *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* ha eliminato il riferimento ai parametri del bilancio in forma abbreviata e ha individuato le società destinatarie dell'obbligo in quelle che superano per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro
  - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro
  - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità
- La stessa norma ha, poi, previsto che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Alla luce di queste nozioni, la nano-impresa può, quindi, intendersi, in **senso quantitativo**, come quella società che la disciplina del 2019 ha aggiunto all'insieme originariamente previsto dal D.Lgs.39/2010 e dalla versione ante-riforma dell'art. 2477 c.c. e che è assoggettata all'obbligo di revisione legale.

Riguardo poi alle nozioni economico-aziendale, il concetto di nano-impresa deve essere interpretato anche dal punto di vista **qualitativo**, considerandone le caratteristiche economico-aziendali, che finiscono per assumere specifico rilievo ai fini della revisione legale.

- I principi internazionali di revisione, in effetti, seguono proprio un **approccio qualitativo** per definire l'impresa di dimensioni minori.

Il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 200, *Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)*, ne fornisce, infatti, le indicazioni.

Al fine di specificare le ulteriori considerazioni per la revisione contabile delle imprese di dimensioni minori, l'espressione "impresa di dimensioni minori" si riferisce ad un'impresa che generalmente possiede caratteristiche qualitative quali la concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti (spesso un singolo soggetto –può trattarsi di una persona fisica o di un'altra impresa che possiede l'impresa di dimensioni minori purché il proprietario presenti le relative caratteristiche qualitative); e ancora la presenza di altre caratteristiche quali operazioni semplici e lineari, semplicità nelle registrazioni contabili o un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell'ambito delle singole linee di attività; un numero limitato di controlli interni ed un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un'ampia gamma di controlli; ovvero un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni.

Tali caratteristiche qualitative non sono né esaustive, né esclusive delle imprese di dimensioni minori, né sono necessariamente tutte presenti in tali imprese.

Ebbene nel Principio ISA Italia 200 troviamo ulteriori chiarimenti riguardo alle **considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori** contenute nei principi di revisione che sono state elaborate principalmente con riferimento alle società non quotate ma che, tuttavia, possono essere utili anche per le revisioni contabili di società quotate di dimensioni minori; ed alla definizione di "**proprietario-amministratore**" di un'impresa di dimensioni minori inteso come il proprietario coinvolto quotidianamente nella gestione della stessa.

### **Le specificità delle nano-impres**

Ulteriori aspetti che assumono rilevanza nella prospettiva dell'approccio al rischio di revisione sono la **struttura di governance, l'organizzazione aziendale e i sistemi di controllo interni**

Infatti, **le nano-impresa non soltanto presentano tutti i tratti caratteristici delle aziende minori** individuati dai principi internazionali di revisione, **ma**, in molti casi, **li esasperano e li accentuano**, e con essi gli effetti che si producono sulla revisione legale in termini di procedure di identificazione e valutazione del rischio e di procedure di

risposta al rischio.

Focalizzando, infatti, l'attenzione sulle nano-impresa, si possono evidenziare significativi aspetti distintivi:

- a) il **supporto informativo** al processo decisionale raramente è formalizzato. Il principale soggetto incaricato della produzione di informazioni economico-finanziarie è, tipicamente, un professionista esterno, che si occupa degli adempimenti verso l'amministrazione finanziaria e anche della tenuta delle scritture contabili obbligatorie
- b) l'**imprenditore-proprietario** che conosce tutti i suoi dipendenti e si occupa anche della gestione operativa
- c) l'**assenza di forme di delega manageriale** o ruoli intermedi. L'imprenditore-proprietario non tiene, generalmente, conto delle gerarchie organizzative e interviene direttamente anche in attività quotidiane
- d) Il rapporto diretto e capillare dell'imprenditore-proprietario **con la rete dei clienti e dei fornitori**. La conoscenza con gli uni e con gli altri non è intermediata e il successo delle politiche di marketing dipende prevalentemente dai contatti personali dell'imprenditore stesso
- e) Assenza di qualsiasi proiezione internazionale dell'attività aziendale.

Inoltre, le nano-impresa, nel contesto nazionale, presentano ulteriori specificità che assumono rilievo ai fini della revisione legale.

La principale è la struttura del bilancio che sono tenute a redigere, cioè il **bilancio in forma abbreviata** ex art. 2435-bis c.c.4.

Infatti, se le società sono obbligate alla revisione legale in forza dell'art. 2477 c.c., ma, allo stesso tempo, soddisfano i requisiti dell'art. 2435-bis c.c., il bilancio da revisionare non sarà in forma ordinaria ma, appunto, secondo la forma ridotta.

A questo punto la forma abbreviata del bilancio delle nano-impresa assume rilievo ai fini del rispetto dei principi internazionali di revisione

Sarà compito del revisore legale, o del collegio sindacale incaricato della revisione legale, di reinterpretare le disposizioni dei principi internazionali di revisione alla luce della disciplina prevista dall'art. 2435-bis c.c.

Pertanto, le procedure di analisi comparativa, i controlli di corrispondenza dei riepiloghi contabili negli schemi di bilancio, il giudizio sul bilancio nel suo complesso e sulla sua attitudine informativa dovranno essere opportunamente declinati rispetto al contesto di riferimento.

Un aspetto che non bisogna mai trascurare è che **gli obiettivi generali della revisione prescindono dalle caratteristiche dell'impresa e dalle proprie dimensioni e natura**

Infatti, occorre acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta, quindi, al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Ed emettere così una relazione sul bilancio effettuando comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore (ISA Italia) 200, prescinde dalla dimensione dell'azienda revisionata in quanto **i principi di revisione hanno carattere generale**, essendo stati elaborati secondo un approccio basato su principi e regole concettuali.

E' poi un dato di fatto che, attualmente, i principi internazionali di revisione sono redatti per la revisione dei bilanci di tutte imprese, quale che siano la loro natura, dimensione o complessità.

Così come è un dato di fatto che la revisione dei bilanci delle nano-imprese presenti numerose peculiarità rispetto a quella che si svolge in una grande impresa o in un ente di interesse pubblico

**Le indicazioni fornite in merito dagli ISA sono semplici e complessi allo stesso tempo.** Il revisore deve avere una conoscenza e comprensione di tutte le regole contenute nei principi di revisione e, ove le stesse siano pertinenti nelle circostanze specifiche dell'incarico,

**deve conformarsi alle stesse, nonché adattare tali regole alle dimensioni e caratteristiche dell'impresa** con diligenza professionale e usando il proprio giudizio professionale.

Nell'approccio all'attività di revisione va poi evidenziato che le modalità di applicazione dei principi internazionali di revisione e la scelta delle procedure di revisione più appropriate richiedono l'esercizio del giudizio professionale e lo scetticismo professionale, purché le scelte siano motivate e adeguatamente documentate. L'appropriatezza delle procedure può essere ricollegata alla dimensione e complessità dell'impresa sottoposta a revisione e, pertanto, il revisore può proporzionare le procedure in base a tali circostanze specifiche.

Nella pratica, poi, si risconterà spesso che **alcuni principi internazionali di revisione potrebbero essere non applicabili** nella revisione delle nano-imprese poiché le regole in essi contenute potrebbero non essere pertinenti nelle circostanze specifiche dell'incarico. Ed anche nella circostanza in cui un principio internazionale di revisione sia applicabile nella revisione di una nano-impresa non è detto che lo siano tutte le regole in esso contenute.

Così come ci sono dei principi inderogabili che vanno sempre e comunque applicati, quali i principi etici e di indipendenza, lo scetticismo professionale, il giudizio professionale e la conformità ai principi internazionali di revisione.



# I presupposti della continuità aziendale

## Attività preliminare e propedeutica per fronteggiare i segnali di crisi



**di Giusto Balletta**, *Revisore legale, Amministratore unico di AB revisioni s.r.l. con sede in Palermo ed uffici in Milano*  
**e di Giuseppe Castellana**, *Revisore legale, Componente Consiglio Direttivo INRL, docente a.c. di Contabilità pubblica a controlli amministrativi e contabili presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma.*

Quando l'imprenditore riconosce che la sua azienda è in crisi ha già compiuto il primo passo verso il risanamento, può sembrare banale ma non lo è. Prendendo coscienza che l'organizzazione non è più efficiente e manifesta disequilibri gestionali, si sono già poste le basi per una pronta risoluzione della crisi.

Nel nostro precedente articolo pubblicato sul numero 5 di questa Rivista si era richiamata l'attenzione sul nuovissimo decreto legge n° 118/2021, norma oggi convertita nella legge n° 147, in G.U.R.I. n° 254 del 23 ottobre 2021, che si prefigge di dare un forte impulso all'emersione della crisi e della sua possibile risoluzione, indirizzando, la ns. attenzione sul piano operativo di analisi della situazione economico patrimoniale.

Nel presente scritto esaminiamo gli aspetti organizzativi, al fine di dare un'indicazione pratica sull'attività cognitiva dell'operatività e - più nello specifico - del piano di risanamento.

In qualunque fase di vita dell'impresa, ma a maggiore ragione in uno stato di **pre crisi**, il sistema di formazione dei dati aziendali e dell'organizzazione amministrativa contabile, debba essere in condizioni (quanto meno) sufficienti per fornire dati veritieri, sui quali fondare le proprie scelte e le consequenziali strategie. Ed è in questa fase che al revisore è richiesta maggiore dedizione ed attenzione professionale.

Riteniamo opportuno richiamare succintamente i contenuti del principio di revisione 570 -*Continuità aziendale*, in ragione all'operatività, e più precisamente:

- a) **acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a tale riguardo;**
- b) **concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;**
- c) **formulare la relazione di revisione in conformità al presente principio.**

Quindi il **Piano di risanamento** si inserisce e si colloca in un'ottica di continuità aziendale e di **acquisizione di elementi probativi**. Tale strumento ha assunto un ruolo centrale e determinante nei contesti di crisi, ed oggi a maggior ragione in virtù della legge N° 147/2021, e precisamente all'articolo 5 comma 3°, lettera b). L'imprenditore che accederà alla piattaforma telematica predisposta dovrà produrre *una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare.*

Per il contesto della norma che stiamo analizzando, cercheremo di fornire alcuni spunti per la redazione di un **Piano di risanamento**, anche ed in funzione del ruolo che il revisore riveste nella vita dell'impresa.

Il **Piano di risanamento** è un documento formalmente

redatto dall'organo delegato e dal *management* con il supporto di consulenti specializzati ed approvato dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2381, terzo comma, del Codice civile, norma avente come ambito di applicazione soggettivo le società per azioni, ma (riteniamo) per analogia estensibile anche alle altre società di capitali.

Nel piano di risanamento si rappresentano le azioni strategiche e operative ed i relativi impatti economici e finanziari, tramite le quali un'impresa progetta di uscire dallo stato di crisi, ripristinando le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Il Piano di risanamento può collocarsi o entro un percorso di risanamento **disciplinato da norme specifiche**, od anche al di fuori di esso, quale **autonoma determinazione** dell'organo amministrativo o del *management*.

La qualifica di un Piano come "**piano di risanamento**" presuppone l'esistenza di uno stato attuale di pre crisi o di crisi, e la volontà del *management* di ripristinare le fisiologiche condizioni di attività aziendale. Si rammenta che lo stato di crisi è caratterizzato dal peggioramento dei risultati economici e da una fondata probabilità di insolvenza futura.

Il **Piano di risanamento** ha una significativa rilevanza non solo per gli estensori, ma per molti *stakeholders* aziendali. I principali destinatari del Piano sono i soci non coinvolti nella gestione, gli organi di controllo societario e le autorità di vigilanza cui eventualmente è sottoposta la società. Il fine principale del **Piano di risanamento** è quello di far convergere il consenso degli *stakeholders* verso l'azione di risanamento, affinché aderiscano al progetto contribuendo con risorse operative o finanziarie, ovvero con l'adesione ai sacrifici a loro richiesti.

Il Piano rappresenta anche una guida per l'azione futura, sia per il *management*, sia per gli interlocutori coinvolti, e deve consentire a tutti i soggetti interessati di confrontare gli esiti attesi con i risultati consuntivi, onde permettere - nel caso di scostamenti - rimodulazioni delle azioni ancora da intraprendere o cambiamenti nel Piano stesso.

Secondo gli intenti citati il *Piano di risanamento* deve essere concepito rispettando gli aspetti di **completezza, comprensibilità e chiarezza**, non trascurando la gravità dello stato di crisi, degli obiettivi e soprattutto degli strumenti ed azioni che si prevede saranno utilizzati.

L'obiettivo - come ricordato - è la continuità aziendale, ed affinché un piano di risanamento sia valutabile (e soprattutto concepito con probabilità di successo) qui di seguito si enunciano alcune caratteristiche ritenute fondanti.

Il Piano di risanamento deve innanzi tutto **essere tem-**

**pestivo**, in relazione alla gravità della crisi. Un piano redatto e comunicato tempestivamente, presuppone un attento monitoraggio ed un atteggiamento consapevole del *management*, finalizzato a rimuovere le cause della crisi prima che assumano intensità tale da non rendere attuabile il risanamento. Anche in presenza di altri fattori, una maggiore tempestività permette di ampliare il raggio delle opzioni di risanamento e di disporre di maggiore potere contrattuale con i soggetti coinvolti.

La redazione di un Piano di risanamento richiede necessariamente la disponibilità di alcune risorse, informazioni e conoscenze teorico e pratiche di base, quali:

- un **sistema amministrativo-contabile** che fornisca i dovuti dettagli consuntivi e previsionali economici e finanziari;
- un processo di acquisizione ed elaborazione di dati contabili e gestionali di **qualità adeguata** all'incidenza degli effetti del Piano sulla gestione aziendale;
- **competenze manageriali** di natura finanziaria, tecnica, giuridica, commerciale e amministrativa di chi redige il Piano;
- esperienza nella **pianificazione aziendale** e nel **successivo controllo**.

Nel caso in cui il Piano di risanamento preveda il ricorso ad una procedura concorsuale, o ad un istituto di composizione della crisi previsto dalla legge, occorreranno anche competenze specifiche in materia; qualora tali risorse e competenze non fossero disponibili in azienda si rende necessario l'utilizzo di supporti consulenziali. Nella redazione del Piano di risanamento si deve operare in modo **che i dati contenuti rappresentino le migliori stime formulabili al momento dell'utilizzo** e che tutte le informazioni significative siano acquisite e adeguatamente considerate.

Un Piano di risanamento presuppone una ferma volontà nel perseguire gli obiettivi fissati. Durante la redazione e soprattutto nell'esecuzione del Piano, il *management* dovrà dimostrare nei fatti e nelle comunicazioni il preciso intendimento verso il risanamento, in linea con gli obiettivi. Assume, quindi, rilievo l'impegno in prima persona del *management*.

**Il Piano di risanamento deve essere:**

- **sistematico**, ossia descrivere la situazione attuale e quella dell'obiettivo che si prefigge di raggiungere.
- **coerente** e, quindi, basarsi su un sistema di ipotesi logicamente connesse. La coerenza costituisce un presupposto dell'attendibilità.
- **attendibile**, con un andamento ipotizzato delle variabili

considerate ragionevole e dimostrabile: ipotizzare, ad esempio, un forte incremento di fatturato in presenza di mercato in recessione costituisce un aspetto critico e la giustificazione fornita dovrebbe essere fortemente persuasiva.

Il Piano deve inoltre evidenziare la possibilità di raggiungimento di un **equilibrio finanziario, economico e patrimoniale sostenibile**. A tal fine, merita particolare attenzione il fatto che a regime vi sia la capacità di conseguire flussi di cassa operativi, al netto di quanto occorrente per permettere gli investimenti di mantenimento e per l'assolvimento delle imposte sul reddito, atti ad assicurare il servizio del debito. In tali situazioni, l'obiettivo del risanamento aziendale può dirsi raggiunto.

Nell'arco temporale del Piano di risanamento, non è necessario che si verifichi un'estinzione di tutti i debiti. Il risanamento dell'esposizione debitoria può considerarsi raggiunto allorché il debito sia sostenibile e coerente con i flussi di cassa liberi al servizio del debito e con il livello di patrimonializzazione.

Nel caso in cui la previsione del piano si basi su un arco temporale di medio o lungo periodo, è ragionevole presupporre un significativo aggiornamento - ragionevolmente quantificabile - in genere, con cadenza quadrimestrale. Il Piano di risanamento deve essere un documento redatto in forma scritta e con un contenuto analitico. Pur non essendo prevista una struttura normativamente codificata, è opportuno che il Piano di risanamento si sviluppi seguendo una sequenza logica presentando l'impresa, la situazione economico patrimoniale in cui versa e la definizione delle ipotesi e delle strategie di intervento rappresentando gli esiti previsionali.

Allo scopo è opportuno che si evidenzino:

- *l'oggetto del Piano;*
- *l'intervallo temporale coperto dal Piano;*
- *la data di riferimento contabile, intesa come data alla quale sono riferite le situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie che rappresentano i dati di partenza del Piano e la stima delle ipotesi sullo sviluppo della gestione futura;*
- *la sua approvazione da parte dell'organo amministrativo;*
- *l'eventuale strumento giuridico di composizione della crisi per la quale il Piano è redatto;*
- *se si tratta di sua prima versione o di successivo aggiornamento;*
- *eventuali limitazioni nella circolazione del documento.*

Al fine di dare una maggiore completezza del Piano i contenuti, tanto della situazione attuale quanto della strategia

futura, dovrebbero essere esaurienti e tali da poter comparare gli andamenti consuntivi con quelli attesi tali da favorire la rispondenza del piano al fine di superare lo stato di crisi e ristabilire l'equilibrio economico e finanziario.

Le previsioni di Piano devono essere esposte con una scansione temporale adeguata, ricorrendo, se del caso, anche a diagrammi di avanzamento. È opportuno che la scansione temporale, almeno nel primo esercizio coperto dal Piano, sia caratterizzata da gradi di dettaglio atti a consentire la verifica dell'avanzamento anche per ristretti intervalli di tempo.

All'organo amministrativo è deputata la paternità del piano e la sua approvazione, per assolvere a tali compiti si può ricorrere a consulenti esterni specializzati. L'attività consulenziale deve intendersi quale supporto alle decisioni degli amministratori e del *management*, da considerare necessaria qualora in azienda manchino le risorse e competenze descritte.

Il Piano di risanamento nella stragrande maggioranza dei casi si sostanzia in una parte industriale e in una parte economico-finanziaria e patrimoniale. Ancorché le due parti possano essere redatte contestualmente, la parte industriale precede - anche logicamente - la parte economico-finanziaria e patrimoniale. Nel caso di Piani che prevedano una continuità aziendale, i risultati industriali dovranno essere assunti, unitamente alle risorse esterne, quale base per le proiezioni economico-finanziarie e patrimoniali. I soggetti che redigono le due parti o i supporti consulenziali possono non coincidere ma, sotto la responsabilità del *management*, il processo deve essere unitario. In questa fase ci preme evidenziare l'attività di predisposizione del modello economico finanziario e patrimoniale, che può essere identificata nelle seguenti fasi sequenziali:

- **Scopo**, inteso quale definizione della natura, complessità e struttura del modello;
- **Specifiche**, intese quale analisi e definizione dei flussi di informazione;
- **Formalizzazione**, intesa quale formalizzazione delle assunzioni di base;
- **Costruzione**, intesa quale elaborazione dei dati contabili prospettici;
- **Test**, inteso quale verifica della correttezza matematica del modello;
- **Utilizzo**, inteso quale analisi di sensitività, valutazione, pianificazione strategica.

Nel piano di risanamento, particolare importanza merita l'individuazione delle cause della crisi. Nella rappresentazione dello stato di fatto vanno descritti i sintomi della crisi-

cità della situazione finanziaria, economica e patrimoniale, tramite gli opportuni indicatori tipici dell'analisi di bilancio. Può essere utile un confronto tra i valori alla data di formazione del Piano, quelli di periodi precedenti e dati medi di settore, se disponibili. Per un maggior livello di dettaglio, consigliamo un'attenta valutazione ed analisi del comparto debitorio rappresentando l'ammontare dei debiti scaduti e, se esistenti, un riepilogo sintetico delle azioni esecutive individuali intraprese dai creditori, ma soprattutto la composizione del debito e la presenza di pegni o di ipoteche. È opportuno inoltre evidenziare gli altri significativi impatti negativi della crisi aziendale, come ad esempio la perdita di importanti clienti e fornitori, le uscite di personale, le interruzioni dell'attività produttiva.

Le cause della crisi debbono essere ricercate valutando sistematicamente i diversi profili della gestione aziendale e non porgendo attenzione alla sola situazione finanziaria, che della crisi costituisce l'evidenza ultima in ordine temporale, ancorché la più tangibile.

Nella individuazione delle cause è opportuno distinguere, per ciascun fattore di crisi, l'influenza di dinamiche del settore e dello scenario macro-economico dall'influenza di specifici comportamenti aziendali, e per fare ciò qui di seguito enunciamo alcune possibili cause e concause, in modo esemplificativo e non esaustivo:

### **a) Mancanza di liquidità per insolvenza clienti**

Può verificarsi che, pur in presenza di vendite in aumento o stabili, i clienti ritardino oltre misura i pagamenti, determinando carenze nella liquidità aziendale. Tale situazione può essere causata da una errata scelta della fascia di clientela alla quale rivolgersi o da errata valutazione dei termini di dilazione concessi ai clienti.

### **b) Riduzione dei ricavi di vendita**

È importante separare l'effetto-prezzi da quello dei volumi di vendita, e comparare tale andamento a quello complessivo del mercato di sbocco, per capire se si tratta di una flessione generalizzata o se coinvolge l'azienda in misura più rilevante rispetto ai concorrenti. L'approfondimento di tale causa conduce di solito ad un'analisi del corretto posizionamento di mercato, delle fonti del vantaggio competitivo in termini di differenziazione/innovazione di prodotto/servizio, di vantaggi di costo, di esistenza di prodotti sostitutivi, di efficacia dell'azione di marketing e della rete distributiva.

### **c) Peggioramento del rapporto ricavi-costi (per rialzo prezzi di acquisto dei principali fattori)**

Talvolta sensibili rialzi nei prezzi di acquisto delle materie e dei componenti non riescono ad essere trasferiti

sui prezzi di vendita determinando peggioramenti nei margini reddituali. L'incidenza di tale fattore deve essere valutata in relazione alla possibilità di impiego di materie o componenti e di fornitori alternativi.

### **d) Peggioramento del rapporto ricavi-costi (per inefficienze produttive o di sovradimensionamento)**

I margini operativi possono esser stati significativamente erosi per effetto di scelte errate di dimensionamento della capacità produttiva, commerciale o di progettazione e di esecuzione dei processi operativi (obsolescenza macchinari, bassa specializzazione della manodopera, inadeguatezza delle tecnologie impiegate).

### **e) Peggioramento del rapporto ricavi-costi (per gli oneri derivanti dalla struttura finanziari)**

Vi può essere il caso in cui i margini reddituali operativi siano comunque positivi ma non sufficienti a garantire le risorse necessarie per il servizio al debito (interessi, quote capitale sui mutui).

### **f) Cambiamenti nell'assetto manageriale e proprietario**

Talvolta può verificarsi che il cambiamento in figure manageriali chiave, come pure l'uscita o entrata di soci, comporti pesanti conseguenze sulla capacità operativa aziendale.

### **g) Sottocapitalizzazione e scelta delle fonti finanziarie**

La carenza di apporti della proprietà può aver determinato un sottodimensionamento degli investimenti necessari al tipo di attività e/o ricorso a fonti finanziarie alternative non funzionali per costi e tempi di rimborso.

### **h) Eventi straordinari**

Gli eventi naturali, disordini sociali e politici, cambiamenti negativi nel quadro della disciplina dei settori di attività, azioni giudiziarie ed altri eventi tendenzialmente indipendenti dalla volontà aziendale, che possono aver innescato tendenze recessive nella capacità aziendale di generare liquidità.

### **i) Eccesso di prelievi (sotto forma di dividendi, prestiti, remunerazioni amministratori, ecc.)**

Si tratta di pagamento di utili o di compensi all'organo di amministrazione esuberanti rispetto alle possibilità di produrre redditi e generare autofinanziamento con la gestione corrente.

Pertanto, nel ribadire che ogni analisi e valutazione è frutto della propria esperienza e conoscenza personale, ribadiamo che il concetto della cognizione tempestiva della crisi e consequenzialmente della individuazione delle concause che hanno determinato lo stato economico patrimoniale e finanziario, è fondamentale per la salvaguardia del patrimonio aziendale. Pare altresì utile ribadire che il sistema

amministrativo contabile, deve fornire dati ed elaborazioni contabili attendibili, ed è proprio in questa fase che il controllo delle procedure di gestione del flusso documentale deve essere attentamente e rigidamente monitorato, per evitare che si ingenerino problematiche di rilevazione contabile o di registrazione.

L'attività professionale del revisore, in ipotesi di pre crisi e nello specifico per l'applicazione del disposto della legge n° 147/2021, assume una più stringente determinazione e valutazione in relazione alla continuità aziendale. Infatti, la valutazione critica del piano di risanamento, permette o meno di valutare la *continuità aziendale*.

Al revisore non sono richieste doti di predizione, ma analisi numerico-documentali che rendono attendibili e verosimili le indicazioni progettuali. La verifica - come è naturale che sia - avviene con il fattore tempo e, ribadiamo ancora una volta, con un sistema di rilevazione amministrativa e contabile, nonché organizzativa, efficiente e che consenta la produzione di dati e di stime realistiche, ricordando ai lettori che il disposto dell'articolo 2086, comma secondo, del Codice Civile, che nella sua ultima stesura richiede l'efficienza dell'impresa, **anche e non solo** ai fini della prevenzione della crisi e dell'insolvenza.



## Early warnings e Centrale Rischi Banca d'Italia, la lettura delle dinamiche tutela la continuità aziendale



**di Lorenzo Veroli** – *Revisore Legale, Vice Presidente Cofip e docente INRL- Istituto Nazionale Revisori Legali*

La lettura dell'articolo 2086 del Codice Civile impone riflessioni su alcuni passaggi a cui va prestata attenzione sia in riferimento agli "adeguati assetti" che alla "rilevazione tempestiva". La prima riflessione attiene all'individuazione della finalità della normativa anche in considerazione degli obiettivi dichiarati nelle premesse della Direttiva Europea "Insolvency". Appare chiaro che vi è uno sforzo teso a costruire un sistema che porti ad evitare la distruzione di valore economico e finanziario cercando di implementare da una parte sistemi di prevenzione e dall'altra sistemi di accompagnamento verso una risoluzione della crisi che ristabilisca ove possibile una continuità aziendale.

Una seconda riflessione è relativa al fatto che su un altro fronte vengono definite regole che hanno parzialmente lo stesso obiettivo: evitare che venga distrutto valore nei portafogli dei risparmiatori, imponendo agli operatori specializzati nel collocamento della ricchezza regole rigide per evitare che possano essere assunti rischi indebiti. Una terza riflessione riguarda la metrica da utilizzare. Monitorare la dinamica finanziaria aziendale. Quando si fa riferimento alla continuità aziendale, la si associa alla capacità dell'impresa di fare fronte ai propri impegni finanziari risultando "solvibile" su un orizzonte temporale predeterminato.

Il fare impresa deve essere sempre più attento a rilevare gli effetti che la gestione operativa ha sulla dinamica finanziaria. E rilevare questi effetti in maniera "tempestiva". Gli assetti devono risultare adeguati nel definire gli obiettivi aziendali, nel tracciare percorsi sostenibili e nel monitorare il raggiungimento di obiettivi intermedi

evidenziando possibili scostamenti in funzione dei quali intervenire. L'adozione di sistemi per la rilevazione, in maniera anticipata, di dinamiche evolutive che conducano verso stati di "crisi" appare opportuna. Detti sistemi sono definiti "Early warning" e caratterizzano l'operatività degli operatori del credito. La loro significatività è dovuta dalla forte presenza nel capitale di terzi investito nelle aziende italiane del credito bancario. L'attivazione di Early warning nel mondo creditizio e le conseguenti azioni a salvaguardia imposte dalla loro normativa di riferimento hanno una azione prociclica rispetto al declino della dinamica evolutiva dell'impresa. Ci interessa stabilire se una lettura approfondita della Centrale Rischi Banca D'Italia, adottando le metriche di rilevazione dei rischi presenti nei sistemi di early warning degli operatori creditizi, possa essere efficace anche rispetto alle previsioni della normativa incombente sull'imprenditore. La risposta è certamente positiva. L'analisi della centrale Rischi è definita "Analisi andamentale" poiché mette in evidenza l'andamento degli utilizzi degli affidamenti.

Una attenta lettura del comportamento dell'impresa nell'utilizzo degli affidamenti, adottando le metriche tipiche degli operatori creditizi, consente di comprendere quale sia la percezione del rischio da parte del ceto bancario. Ciò consente di raggiungere due obiettivi. Il primo evidenzia se l'impresa abbia margini di utilizzo negli affidamenti tali da garantire una solvibilità a breve termine; l'altro evidenzia in maniera anticipata se le dinamiche evolutive nell'utilizzo degli affidamenti rilevino trend che possano essere considerati "Early warnig". Si pensi, a titolo di esempio, alla lettura congiunta di una costante

diminuzione dell'utilizzo delle linee autoliquidanti con contemporaneo incremento di quelle a revoca. Questa dinamica è indicativa di crescente difficoltà dell'impresa. Ciò può essere spiegato da difficoltà nel realizzare fatturato e conseguente credito commerciale da anticipare (oltretutto utilizzando le linee meno costose) a fronte di utilizzo sempre maggiore di linee a revoca per fare fronte

alle esigenze finanziarie dell'impresa. Intercettare questa dinamica rappresenta un Early warnig per la continuità aziendale, rilevabile ben prima che siano disponibili dati di bilancio utili per evidenziare con il calcolo dei relativi indici il superamento delle soglie che impongano l'attivazione delle procedure di salvaguardia.



## La Direttiva UE 'Insolvency'

### QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

- Mira a offrire ai soggetti falliti\* e agli imprenditori\* falliti una seconda opportunità.
- Facilita alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a misure di ristrutturazione in una fase precoce e prevenire l'insolvenza.
- Modifica la direttiva (UE) 2017/1132 su alcuni aspetti del diritto societario relativo alle società di capitali.

### PUNTI CHIAVE

La direttiva stabilisce le norme riguardanti:

- la ristrutturazione\* per i debitori in difficoltà finanziarie al fine di impedirne il fallimento e garantirne la sostenibilità economica;
- l'esdebitazione degli imprenditori insolventi;
- misure per rendere più efficienti le procedure di ristrutturazione, insolvenza\* ed esdebitazione.

La legislazione prevede per i debitori:

- un sistema di allerta precoce e di informazioni online per evidenziare le probabilità di insolvenza. Esso può comprendere:
  - allerta nel momento in cui non vengono effettuati i pagamenti,
  - servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private,
  - incentivi rivolti a terzi, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino potenziali problemi;
- un programma di prevenzione che consenta loro di ristrutturare le proprie finanze per evitare il fallimento e mantenere posti di lavoro e attività commerciali;
- la possibilità di mantenere il controllo totale o almeno parziale dei suoi attivi e della gestione corrente dell'impresa;
- una sospensione delle azioni esecutive individuali\* per una durata massima iniziale di quattro mesi, con possibili proroghe fino a un periodo di dodici mesi, durante la negoziazione del piano di ristrutturazione.

### I piani di ristrutturazione:

- contengono informazioni di base quali l'identità del debitore e le sue attività e passività, le parti interessate e i termini del piano;
- possono essere presentati dai debitori, dai creditori e da

esperti in questo campo;

- vincolano le parti solo se sono omologati dall'autorità giudiziaria o amministrativa se:
  - incidono sui crediti o sugli interessi delle parti interessate dissenzienti;
  - prevedono nuovi finanziamenti;
  - comportano la perdita di più del 25 % della forza lavoro;
- non interessano i diritti individuali e collettivi dei lavoratori quali il diritto alla negoziazione collettiva, all'azione industriale, all'informazione e alla consultazione.

### Gli Stati membri:

- possono applicare condizioni supplementari agli accordi di ristrutturazione preventiva, alle sospensioni delle azioni esecutive individuali, all'adozione di piani di ristrutturazione e liquidazione di esdebitazione;
- devono garantire che i finanziamenti nuovi e temporanei nelle operazioni di ristrutturazione siano adeguatamente tutelati;
- danno agli imprenditori insolventi almeno una procedura che consenta loro di ottenere un'esdebitazione integrale entro un periodo non superiore a tre anni;
- assicurano che eventuali squalifiche professionali che un imprenditore insolvente possa avere siano estinte alla scadenza dei termini per l'esdebitazione;
- provvedono affinché i professionisti nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e dell'esdebitazione siano adeguatamente formati;
- raccolgono annualmente i dati sulle diverse procedure utilizzate.

### I dirigenti, qualora sussista una probabilità di insolvenza, devono:

- tenere conto degli interessi dei creditori, dei detentori di strumenti di capitale\* e di altri portatori di interesse;
- prendere misure per evitare l'insolvenza;
- evitare condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, mettono in pericolo la sostenibilità economica dell'impresa.

La direttiva **non si applica** a:

- imprese di assicurazione o di riassicurazione (come definite dalla direttiva 2009/138/CE);
- enti creditizi e imprese di investimento o organismi di investimento collettivo [regolamento (UE) n. 575/2013];

- controparti centrali [regolamento (UE) n. 648/2012];
- depositari centrali di titoli [regolamento (UE) n. 909/2014];
- altri enti finanziari (direttiva 2014/59/UE);
- enti pubblici ai sensi del diritto nazionale;
- individui (persone fisiche) che non sono imprenditori (a meno che uno Stato membro non estenda esplicitamente l'applicazione delle procedure sull'esdebitazione a tali persone).

La Commissione europea presenta, entro il 17 luglio 2026 e successivamente ogni cinque anni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della legislazione.

### A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva si applica negli Stati membri a partire dal 17 luglio 2021, eccetto le disposizioni sulla comunicazione elettronica (articolo 28) che si applicano dal 17 luglio 2024 e dal 17 luglio 2026.

### CONTESTO

- La Commissione stima che ogni anno nell'Unione falliscano, circa 200 000 imprese, causando la perdita di oltre 1,7 milioni di posti di lavoro.
- Le nuove regole aiutano le imprese a ristrutturarsi più precocemente, promuovono l'innovazione e potrebbero creare tre milioni di posti di lavoro. La ricerca suggerisce che le imprese create da chi ricomincia crescono più rapidamente in termini di fatturato e posti di lavoro rispetto a quelle create da chi inizia da zero.
- Le nuove regole integrano il regolamento

(UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere.

- Per ulteriori informazioni, si consulti:
- Procedure di insolvenza (Commissione europea).

### TERMINI CHIAVE

**Fallito:** una persona che, a seguito di un procedimento giudiziario, è stata dichiarata insolvente.

**Imprenditore:** individuo che esercita un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

**Ristrutturazione:** modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore.

**Insolvenza:** una condizione finanziaria in cui una società o un individuo non sono in grado di pagare i debiti in scadenza.

**Sospensione delle azioni esecutive individuali:** sospensione temporanea del diritto di un creditore di eseguire azioni contro il debitore.

**Detentore di strumenti di capitale:** una persona che detiene una partecipazione al capitale di un debitore o di un'impresa del debitore, compreso un azionista.

### DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (GU L 172 del 26.6.2019).



## Finanziamenti record alle imprese dal Gruppo BEI nel 2021

Il Gruppo BEI, l'istituzione finanziaria di lungo termine dell'Unione Europea ed è di proprietà dei suoi Stati Membri costituito da Banca europea per gli investimenti (BEI) e Fondo europeo per gli investimenti (FEI), ha presentato a fine gennaio i risultati della sua attività in Italia nel 2021. L'anno scorso, il Gruppo BEI ha firmato 122 operazioni in Italia per un valore complessivo di 13,5 miliardi di euro, con un aumento del 13,5% rispetto ai risultati del 2020. L'Italia ha beneficiato del 15,6% dell'attività totale del Gruppo nel 2021. Si stima che tale attività contribuirà ad attivare investimenti per oltre 76,3 miliardi di euro nell'economia reale, un incremento del 135% rispetto all'anno precedente, l'equivalente del 4,3% del PIL Italiano.

**La Vice-Presidente BEI, Gelsomina Vigliotti**, parlando alla conferenza stampa annuale del Gruppo BEI a Milano, ha dichiarato: *"Nel 2021, il Gruppo BEI ha confermato e rafforzato il sostegno all'economia italiana, collaborando con un'ampia rete d'intermediari finanziari e sviluppando prodotti innovativi per rispondere sempre meglio alle esigenze del settore produttivo e finanziario. Grazie all'effetto leva dell'azione del Gruppo BEI, i 13,5 miliardi di nuova finanza dedicati all'Italia nel 2021 attiveranno investimenti per oltre 76 miliardi, l'equivalente del 4,3% del PIL Italiano: una cifra record per promuovere una solida ripresa economica in Italia e in Europa. Con un totale di 122 operazioni sostenute durante il secondo anno di pandemia, abbiamo supportato sia il settore pubblico*

*che quello privato, promuovendo in particolare lo sviluppo economico delle PMI italiane per salvaguardare e creare nuovi posti di lavoro e fornendo una spinta all'innovazione e alla digitalizzazione, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e del PNRR italiano. La BEI pone crescente attenzione al clima e alla sostenibilità ambientale: nel 2021, il 30% delle risorse per l'Italia sono state dedicate alla lotta contro il cambiamento climatico.*

### **Il supporto alle PMI Italiane**

La pandemia ha continuato ad evidenziare la necessità di sostenere le piccole e medie imprese, che rappresentano una parte sostanziale del tessuto produttivo e dei livelli occupazionali in Italia. Nel 2021, il Gruppo BEI ha sostenuto le esigenze di liquidità di oltre 47.000 imprese italiane con 6,86 miliardi di euro, il 51% dell'attività totale del Gruppo BEI nel nostro paese.

### **La risposta BEI alla pandemia: Il Fondo europeo di garanzia (FEG)**

Il Fondo di Garanzia Europeo (FEG), parte integrante del pacchetto di aiuti dell'Unione Europea (UE) da 540 miliardi di euro concordato nel 2020 per contrastare la crisi economica causata dalla pandemia, è stato uno strumento indispensabile per sostenere la ripresa economica in Italia. **L'Italia è il maggiore beneficiario dei fondi FEG**, con 37 operazioni firmate per 3 miliardi di euro. Si prevede che queste operazioni attiveranno investimenti per oltre 36,7 miliardi di euro a beneficio delle imprese colpite dalla pandemia, principalmente PMI.

### **Clima e sostenibilità ambientale**

La lotta al cambiamento climatico rimane la più grande sfida di questo secolo e una delle principali priorità della BEI come Banca del clima. Nel 2021, la BEI ha dedicato il 30% delle proprie risorse in Italia alla lotta contro il cambiamento climatico. Con questi fondi, la BEI contribuisce allo sviluppo di energie rinnovabili, alla modernizzazione delle reti elettriche, all'efficienza energetica degli edifici, alla costruzione di impianti di riciclaggio e allo sviluppo della mobilità sostenibile.

### **Innovazione, digitalizzazione e capitale umano**

Il Gruppo BEI ha continuato a promuovere l'innovazione e la trasformazione digitale come pilastri fondamentali per la competitività e il futuro delle imprese Italiane. I finanziamenti per l'innovazione, la digitalizzazione e lo



Gelsomina Vigliotti, Vice-Presidente BEI

## Anno record in Italia per volumi e impatto

13,5 miliardi nel 2021 (+13,5%)  
per 76,3 miliardi di investimenti sostenuti (+135,6%)

€ 9,9\* mld prestiti



€ 4,0\* mld equity e garanzie



**All'Italia il 15,6% del totale delle attività del Gruppo BEI in Europa**

**Un euro su sei all'Italia – 122 operazioni e 14 nuove richieste di consulenza**

*Al lordo di arrotondamenti e double-counting delle operazioni di cartolarizzazione*

sviluppo umano, settori fondamentali per promuovere la transizione digitale ed ecologica, hanno raggiunto un volume di 3,062 miliardi di euro nel 2021 in Italia.

### Risultati globali - Gruppo BEI

Per il secondo anno consecutivo, il Gruppo BEI ha dedicato la maggior parte delle sue risorse alla lotta contro la crisi COVID-19, mantenendo, e addirittura aumentando, i finanziamenti per i progetti verdi. Il Gruppo BEI ha lavorato con i suoi partner in Europa e nel mondo per raggiungere un volume complessivo di finanziamenti di 95 miliardi di euro, con un aumento del 23% rispetto al 2020 (77 miliardi di euro). La Banca europea per gli investimenti ha finanziato progetti per più di 65 miliardi di euro in prestiti, mentre il Fondo europeo per gli investimenti ha fornito oltre 30 miliardi di euro in garanzie e partecipazioni.

I finanziamenti hanno raggiunto il livello più alto nei 63 anni di storia della BEI grazie al Fondo europeo di garanzia (FEG), istituito alla fine del 2020 dal gruppo BEI e da 22 Stati membri. Da dicembre 2020, il Gruppo BEI ha approvato 23,2 miliardi di euro di finanziamenti nell'ambito del FEG, ovvero 401 singole operazioni in tutti i 22 Paesi partecipanti. Si stima che queste operazioni attiveranno

investimenti per 174,4 miliardi di euro.

Allo stesso tempo, la BEI ha aumentato la quota di investimenti destinati a progetti che contribuiscano all'azione per il clima e alla sostenibilità ambientale, che rappresentano il 43% degli investimenti nel 2021 (40% nel 2020), nonostante la crisi del COVID-19, avvicinando la BEI al suo obiettivo del 50%.

Al di fuori dell'Unione Europea, il Gruppo BEI ha erogato finanziamenti pari a 8,1 miliardi di euro nel 2021. Attualmente, la banca dell'UE opera in oltre 160 paesi del mondo ed è un partner essenziale del Team Europe, contribuendo anche all'iniziativa COVAX per fornire vaccini ai Paesi in via di sviluppo. In linea con la riforma complessiva della presenza e delle iniziative dell'UE nel mondo, la BEI ha deciso di riorganizzare le proprie attività al di fuori dell'Unione e di istituire un ramo operativo dedicato ai partenariati internazionali e al finanziamento dello sviluppo, denominato "EIB Global". Esso riunirà tutte le risorse e le competenze della BEI al di fuori dell'UE in un'unica struttura, in grado di dare un contributo deciso e mirato ai progetti e alle iniziative di Team Europe.

## Un anno di formazione di alto profilo

Si è chiuso il 2021 che, nonostante la perdurante emergenza pandemica, ha visto l'Inrl fortemente impegnato ad assicurare agli iscritti una adeguata programmazione di eventi formativi.

Si è trattato di un calendario di aggiornamento professionale di altissimo livello dal punto di vista dei contenuti



Il recente seminario formativo Inrl svoltosi a Milano

che corona un anno ricco di soddisfazione per l'Istituto dal punto di vista dell'offerta formativa con quasi **100 ore di formazione specialistica** proposte, **56** delle quali accreditate presso il MEF per il riconoscimento dei crediti formativi, più **50 ore di formazione** con cadenza settimanale con le rubriche del Webinar del mercoledì e degli incontri di Contabilità e Fiscalità di Andrea Piatti. Inoltre grazie al rinnovato accordo con il Centro Studi Enti Locali tutti gli associati INRL hanno potuto accedere gratuitamente alla piattaforma di formazione CSEL sulla quale è stato possibile maturare sia i 20 crediti formativi obbligatori MEF che i 10 per i Revisori degli Enti Locali.

A conti fatti, oltre **200** ore di formazione complessiva che hanno visto la partecipazione di oltre **10.000 ore di crediti formativi complessivamente distribuite tra tutti voi**. Uno sforzo organizzativo da parte dell'INRL ripagato dalla vostra assidua e numerosa partecipazione per la quale vi ringraziamo e che ci dà gli stimoli per affrontare un 2022 ancora con più entusiasmo, augurandoci anche di poter aumentare gli incontri in presenza che restano il cuore della formazione INRL.

## E per il 2022 l'Inrl rinnova l'impegno nella formazione

Anche per l'anno che si è appena aperto l'Istituto garantirà un ricco calendario di appuntamenti formativi. Tra l'altro, è bene ricordare a revisori iscritti e non che il MEF ha concesso una **proroga** dell'obbligo formativo relativo agli anni 2020 e 2021 al 31 dicembre 2022 prevista dall'articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, e pertanto **l'obbligo formativo complessivo pari ad almeno 60 crediti potrà essere assolto fino alla data del 31 dicembre 2022. In virtù di questa proroga, i revisori interessati potranno accedere ai corsi di formazione allestiti dall'Inrl, con apposita iscrizione, e provvedere al recupero dei crediti.**

Inoltre, anche per questo 2022 l'INRL rinnoverà l'accordo con **CSEL** per garantire a tutti i propri associati, **in maniera del tutto gratuita**, l'accesso ai **20 crediti forma-**

**tivi MEF ed ai 10 per la Revisione degli Enti Locali.** In aggiunta stiamo già predisponendo un piano di ore di **Formazione Specialistica** che vi sarà messo a disposizione nelle prossime settimane e che andrà ad ampliare ulteriormente l'offerta formativa. Continuerà poi la fortunata rubrica dei **Webinar dei Mercoledì**, che ha ripreso gli incontri in streaming il **19 gennaio** scorso, come sempre nella fascia oraria che va dalle ore 15.45 alle 17.00, e che affronta ogni settimana un tema relativo alla Revisione Legale prendendo spunto dalle vostre richieste e dalle principali novità normative. A completare il programma formativo Inrl verranno organizzate anche altre rubriche ed appuntamenti formativi specialistici che saranno confermati e annunciati con debito anticipo sempre attraverso il sito istituzionale dell'Inrl

([www.revisori.it](http://www.revisori.it)).

In buona sostanza se i revisori legali devono ancora **recuperare crediti per le annualità 2020 o 2021** è possibile contattare la segreteria dell'istituto ([segreteria@revisori.it](mailto:segreteria@revisori.it)) per predisporre un piano di recupero delle lezioni che sono state appositamente messe a disposizione. **Con l'INRL sarà quindi possibile recuperare tutti i 40 crediti progressi** per regolarizzare le posizioni prima di arrivare alla scadenza del 31/12/2022.

A tal proposito l'amministratore unico della "For. Rev. Leg srl", Luigi Maninetti, società partecipata al 100% dall'INRL che cura tutta l'organizzazione e i servizi inerenti la formazione, l'organizzazione di eventi e la gestione di tutti i servizi dell'Istituto, tiene a precisare: *"Nel 2021 abbiamo cercato di sfruttare tutte le economie di scala consentite dal web, per rivoluzionare la tradizionale formazione continua, fornendo i nostri corsi di alta formazione e seminari specialistici a tutti i revisori legali, ad un costo estremamente competitivo. Per il 2022 cercheremo di portare avanti la nuova rivoluzione, già intrapresa nell'ultimo trimestre del 2021, del 'pacchetto', ovvero una spesa unica che permetterà di accedere per l'intero semestre a tutti i nostri corsi di alta formazione. Tale formula darà l'opportunità*

*di usufruire di una formazione specialistica che permetterà di acquisire le necessarie competenze per svolgere in maniera più serena, e con l'adeguata professionalità, la delicata attività della revisione legale."*



*Nella foto l'amministratore unico della "For. Rev. Leg srl", Luigi Maninetti*



***Per l'aggiornamento professionale continuo relativo al triennio 2020/2022 è momentaneamente sospeso, il Mef ha stabilito che relativamente al triennio formativo 2020/2022, per effetto della proroga dell'obbligo formativo relativo agli anni 2020 e 2021 al 31 dicembre 2022 prevista dall'articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, l'obbligo formativo complessivo - pari ad almeno 60 crediti, di cui almeno 30 in materie caratterizzanti la revisione legale - potrà essere assolto fino alla data del 31 dicembre 2022.***

# Riforma fiscale necessaria e tassazione criptovalute, una questione aperta ... (anzi apertissima!)



**di Giacomo Dino Trincherà** - *Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Member European Register of Tax Advisers*

Da ancor “giovane” dottore commercialista e revisore legale dei conti, approccio attualmente - con sentita passione scientifica - l’approfondimento tecnico in tema di tassazione in Italia di criptovalute: punto di partenza, per me dovuto, gli insegnamenti del mio mentore professor Enrico De Mita.

**Giusta premessa** è ricordare che la necessità dell’imposizione fiscale, nasce – nella storia dell’Umanità – con le prime aggregazioni dell’Uomo Sociale. Altrettanto antico – e senza dubbio vivace – è sempre stato il dibattito sul “quantum” che ogni individuo deve alla collettività di cui fa parte.

**Nel periodo rinascimentale** è da rilevare come il Principe esercitasse i poteri di governo esclusivamente in funzione della propria concezione d’apparato statale: esigenze fondamentali, quindi, erano poter istituire un esercito fidato per tutelare ed espandere il proprio territorio e disporre di un apparato esecutivo (e militare) in grado di poter attuare fedelmente le decisioni da lui prese.

**Con la decadenza delle “città – stato”** e la conseguente nascita degli stati moderni si assiste ad una radicale nuova presa di coscienza delle popolazioni europee: si giunge a considerare la figura del “cittadino” non più come suddito bensì quale soggetto “servito” dallo Stato.

**Riportandoci volutamente ai giorni nostri**, alla luce della Carta Costituzionale, la dialettica concernente la natura del “giusto” dialogo tra fisco e contribuente, nel concordare “l’esatto” tributo, torna prepotentemente in auge. L’esigenza di un equilibrio tra certezza e giustizia del prelievo, in un clima di fiducia tra fisco e contribuente, è esigenza come mai oggi sentita da noi “professionisti della fiscalità” anche nell’ambito delle criptovalute e dei correlati obblighi di monitoraggio e tassazione.

**Antico problema comunque questo! Già nel lontano**

**1948 Ezio Vanoni**, in un discorso alla Camera, auspicava che: “... occorre rovesciare la posizione psicologica di molti dei nostri concittadini nei confronti del Fisco e creare un clima nel quale si senta che, difendendo la razionale ed uguale applicazione dei tributi, si difende non una legge formale dello Stato, ma l’essenza della vita stessa dello Stato”.

**Nella trattazione d’argomenti quali la blockchain** (anche nel settore pubblico) **e le criptovalute**, un errore che alcuni autori commettono è, infatti, quello di farsi trascinare dall’entusiasmo tecnico verso teorie a dir poco elastiche, dimenticando, od accantonando volutamente, i dettami Costituzionali.

Si rischia quindi di allontanarsi da ciò che appare la giusta definizione di tributo che Vanoni enunciava nei seguenti termini: “... quanta parte dello sforzo comune deve essere sopportata da ogni singolo, secondo i concetti politici, etici, giuridici, economici dominati in un determinato Stato, in un determinato momento ...”; il legislatore infatti dovrebbe avere, quale motivo conduttore della propria azione istituzionale, il combinato disposto degli artt. 2 (“La Repubblica ... richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”), 23 (“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”) e 53 (“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”) della Costituzione.

L’assenza di un’organica e specifica disciplina che normi la *species* a se stante “criptovalute”, caratterizzata da proprie e non replicabili caratteristiche, rischia di far ancor più perdere al sistema tributario legittimità costituzionale virando invece verso un inammissibile pragmatismo economico.

# All'Internet Governance Forum il ruolo dei professionisti

## A Cosenza il 2° Internet Governance Forum

Diritto di accesso alla Rete, fiducia, sicurezza e governance dei dati sono stati i temi centrali del 2° Internet Governance Forum\* tenutosi a Cosenza nel novembre scorso al quale hanno partecipato, accanto a tecnici ed istituzioni, numerosi professionisti contabili, tra i quali il Presidente dell'INRL, Ciriaco Monetta, il delegato regionale Inrl della Calabria Giuseppe Spizzirri. A inizio lavori è stato letto il messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri **Mario Draghi** che ha ricordato come proprio Internet e gli investimenti digitali siano al centro dell'agenda del governo italiano.

Nella sessione dedicata alle categorie professionali, il Presidente dell'Inrl, Monetta, ha affrontato il tema dell'innovazione per professionisti e imprese e la presenza sulla Rete dei revisori legali, seguito dall'intervento del professor Franco Rubino, docente alla UniCal sull'evoluzione della formazione alla luce delle nuove tecnologie, ed il delegato regionale Inrl-Calabria, Giuseppe Spizzirri e il delegato provinciale Inrl-Reggio Calabria Daniele Sirianni che hanno analizzato gli aspetti tecnici nell'uso della rete per professionisti contabili e imprese.

Le main session del forum hanno affrontato nello specifico lo stato delle infrastrutture per la connettività nel **Decennio Digitale Europeo**, il dibattito internazionale sul futuro della cooperazione globale digitale e il ruolo svolto da IGF, la strategia di **cybersecurity italiana**, il confronto delle iniziative europee sulla Carta dei Diritti di Internet. Uno spazio è stato riservato alle iniziative parlamentari sulla digitalizzazione e Internet e ai lavori del G20 e allo stato di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana con riferimento a SPID e alle altre iniziative messe in campo per migliorare il rapporto PA-cittadino.

Ad aprire i lavori, **Klaus Algieri**, Presidente Camera di commercio Cosenza, che ha sottolineato come "IGF Cosenza", che attua in maniera incisiva gli indirizzi indicati dalle Nazioni Unite, sia un modello aperto, inclusivo, multi-stakeholder rivolto non solo agli addetti ai lavori (tecnici, informatici, ingegneri), ma ad un pubblico sempre più ampio. Questo perché Internet è un bene comune, che appartiene a tutti. Algieri ha infine riferito dell'istituzione dell'Associazione IGF Italia, attraverso cui l'evento IGF Italia potrà acquisire sempre maggiore rilevanza in ambito



nazionale, europeo e mondiale ed ha ricordato le principali tematiche oggetto di discussione delle tre giornate: **infrastrutture per la connettività, disinformazione, sicurezza e bullismo digitale, big data, trasformazione digitale della PA, delle città e dei territori, i diritti del cittadino, Intelligenza Artificiale.**

E' stata poi la volta del **Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi** che ha paragonato IGF ad una **"grande piazza che a livello mondiale consente ai ragazzi di lavorare sul loro futuro"**. Ha spiegato come la "cittadinanza digitale" sia indispensabile per partecipare con consapevolezza ai processi e al dibattito della comunità digitale, per navigare in Internet seguendo una rotta precisa ed evitando "il naufragio". Dal canto suo il Ministro per gli affari regionali e le autonomie **Mariastella Gelmini** ha evidenziato l'importanza, con riferimento soprattutto ai giovani, di un **uso consapevole di Internet** (legge sull'educazione all'utilizzo consapevole della rete) per evitare i problemi legati alla disinformazione e cyberbullismo e il **diritto alla connessione** anche per le aree disagiate. Ha ricordato che il PNRR si sofferma su transizione digitale e connessione veloce (banda ultralarga) anche nelle zone più remote del territorio italiano, come le isole più piccole e che su questi temi c'è un impegno costante delle regioni, province, comuni e delle camere commercio. Le professionalità future sono state invece menzionate dal Ministro della Pubblica Amministrazione **Renato Brunetta**, che ha sottolineato come in internet coesistano due scenari contrapposti e interconnessi: uno scenario positivo capace di far crescere e sostenere i pensieri democratici rispettoso della privacy, inclusione e delle libertà, dove le informazioni circolano in modo corretto ed uno scenario negativo orientato allo sfruttamento delle debolezze umane che usa le tecnologie per controllare le attività della Rete, polarizzare la società, che dà l'opportunità a pochi player di trarre profitto. I

due scenari sono parte integrante della nostra vita. Per arginare lo scenario negativo è opportuno **agire sulla formazione e insegnare ai giovani come usare le tecnologie** e cogliere le opportunità offerte da Internet mitigando i rischi. Il Ministro ha sottolineato necessità di sviluppare competenze e nuove figure professionali in grado di trainare la transizione digitale, favorire lo scambio di competenze tra reti pubbliche e private e inserire **regole e responsabilità** per assicurare che **i cittadini possano godere on line degli stessi diritti che hanno offline**.

Le iniziative condotte dal Ministero della PA riguardano la **formazione del capitale umano, la semplificazione della PA e riduzione del digital divide**. Il ragionamento sulle professionalità future è stato ripreso anche da **Roberto Viola**, Direttore Generale DG-Connect della Commissione Europea, che si è soffermato sulle opportunità offerte da Internet, sulle **competenze digitali dei giovani** e appunto le **professioni future**, ricordando che l'Europa difende il concetto di rete neutrale e che la nuova sfida riguarda, pertanto, il rapporto tra Istituzioni Democratiche, cittadini e Giganti dell'Impresa Digitale (i quali non devono da soli dettare il funzionamento di Internet). Da questo nasce la necessità di introdurre una maggiore regolamentazione in materia di **responsabilità delle big tech**, anche rispetto alla necessità che con i loro profitti si contribuisca a preservare l'apertura di Internet e a realizzare una **Rete sicura**, al servizio del cittadino.

Concetti ribaditi da **Andrea Prete** (Presidente di Unioncamere Nazionale) che ha evidenziato la necessità di colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro e di **sviluppare le professioni del futuro**, rilanciando il ruolo centrale del sistema camerale nella digitalizzazione delle imprese attraverso i PID (Punto Impresa Digitale)

e l'importanza di snellire le procedure burocratiche per utilizzare al meglio le risorse del PNRR. Mentre **Lorenzo Tagliavanti** (Presidente di Infocamere) ha ricordato che la pandemia ha comportato un'accelerazione dei processi di digitalizzazione delle PMI e che **Il PNRR ha un ruolo fondamentale per la crescita del paese**, è un'opportunità storica che non può essere sprecata.

Nel corso del forum, poi, poi, sono state illustrate alcune riflessioni riguardo la relazione tra lo **sviluppo della banda ultra-larga** per le aree c.d. bianche, a fallimento di mercato, e le aree cd. 'grigie' e l'obiettivo europeo che persegue la realizzazione di una società digitale pienamente inclusiva. Si è discussa anche l'importanza dell'**accesso ad Internet** quale diritto fondamentale per cittadini e imprese, e strumento essenziale per lo sviluppo economico e per le pubbliche amministrazioni. È stata evidenziata l'importanza del partenariato Pubblico-Privato per l'implementazione di infrastrutture di qualità necessarie per affrontare la sfida di innovazione del Paese. Nonché le opportunità derivanti dalle nuove forme di organizzazione del lavoro, *smart working*, *remote working*, che hanno visto lo sviluppo di postazioni di lavoro ad hoc, facilmente raggiungibili, attrezzate e accessibili e con servizi di accoglienza collegati.

Si è anche constatato che nei processi di digitalizzazione si registra un ritardo del nostro Paese (**indice DESI**) rispetto ai partner europei. Nonostante il notevole miglioramento degli investimenti negli ultimi anni in questo settore, è necessario colmare il *digital divide* per una società più equa e giusta. Fondamentale è, inoltre, la necessità per il Paese di una Pubblica Amministrazione digitalizzata, in cui l'**identità digitale** rappresenti il più importante fattore abilitante, assieme ad altri servizi come la firma elettronica e il sistema di pagamenti elettronici.

Altro elemento emerso nel corso del dibattito è il riconoscimento che **la tecnologia non è mai neutrale** e deve essere guidata e indirizzata dagli esseri umani. La digitalizzazione, allo stesso modo, deve essere finalizzata a migliorare la qualità della vita dei cittadini e deve avere l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze in modo trasparente. L'altro tema, della **cybersicurezza**, è stato affrontato nelle sue diverse declinazioni, nei settori dell'Intelligence, del digitale, in campo aziendale, nel cyberbullismo e nel *Quantum computing* è emersa in diverse sessioni del dibattito.

Altro dibattito di grande interesse è scaturito intorno al tema Ampio spazio nel corso delle sessioni è stato dato al tema dell'**Intelligenza Artificiale**, entrata nell'agenda politica in maniera preponderante con la crisi pandemica.





*Giuseppe Spizzirri, Delegato regionale Inrl della Calabria*

Argomento cardine è stato l'**utilizzo degli algoritmi** da parte delle piattaforme digitali e gli effetti distorsivi nel mercato per consumatori e operatori commerciali. Il principio di base che si è venuto a delineare è che lo sviluppo tecnologico non può prescindere da una dimensione etica del fenomeno. La **dignità umana** deve essere sempre al centro del processo, sia per la tutela dei dati personali degli utenti, sia per la tutela delle stesse aziende al fine di evitare che un uso imperfetto o poco sviluppato degli algoritmi possa ritorcersi contro, e quindi ostacolare la crescita economica.

Un'attenzione particolare è stata dedicata, nel corso del dibattito, all'**utilizzo e alla gestione dei dati** da parte degli operatori commerciali. Quest'ultima deve essere eseguita in maniera trasparente, in conformità dei principi indicati dall'Unione europea. Altra questione emersa è quella riguardante la monetizzazione e la vendita dei dati personali. Vi è infatti un intero mercato poco trasparente basato sullo scambio di dati con l'obiettivo di ottenere servizi, concependo, in tal modo, il dato personale alla stregua di un bene giuridico economico qualsiasi, talvolta dimenticando che si tratta di un diritto fondamentale europeo. La **privacy** diventa quindi un elemento indispensabile alla **protezione della dignità umana**.

È stato approfondito il "Code of Practice on disinformation" elaborato dall'Unione europea e nato per fornire una risposta all'esigenza di tutelare il "diritto alla disinformazione", o meglio il **diritto a non essere disinformati**.

Rimanendo in ambito europeo, è stata affrontata la preoccupazione della società civile riguardo la **sorveglianza di massa** che richiederebbe azioni più efficaci a livello nazionale e internazionale per essere contrastata.

La democrazia digitale richiede un "Internet di servizio pubblico" e per il pubblico. Una rete Internet fondata sui diritti umani e sul principio di coesione sociale, che offra l'opportunità per una partecipazione attiva dei cittadini. In tale ambito la riflessione sull'Internet Bill of Rights ha evidenziato come alcune legislazioni nazionali si stiano muovendo per adottare una regolamentazione dell'ecosistema Internet che sia basata sul rispetto dei diritti umani.

Di particolare interesse, poi, l'intervento di **Francesco Paorici**, Direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che ha condiviso lo stato di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione con riferimento al Digital Compass e all'obiettivo europeo di digitalizzazione delle procedure amministrazione entro il 2030. A tal riguardo ha evidenziato che l'Italia ha già messo in campo numerose iniziative ben utilizzate dai cittadini. Tra queste: **SPID usato da oltre 26 milioni di cittadini**, oltre 9000 enti pubblici hanno aderito a SPID, circa 5 miliardi di firme elettroniche usate nel 2021, 25 miliardi di euro di transazioni della PA hanno riguardato pagamenti digitali, **l'app IO è utilizzata da circa 6 milioni di cittadini ogni mese**. Per raggiungere l'obiettivo indicato dalla Commissione Europea sarà necessario attivare un piano ambizioso che sfrutti i fondi del PNRR per riorganizzare i processi e accrescere le competenze digitali della PA. Ha, infine, ricordato che i servizi della PA sono rivolti a cittadini e imprese e affinché siano utilizzati è indispensabile **accrescere le competenze digitali dei cittadini**.

---

*\*L'Internet Governance Forum (IGF) Italia è una piattaforma di dibattito multi-stakeholder sui temi legati alle politiche di regolamentazione e di evoluzione di Internet.*

*La piattaforma opera in conformità dei principi indicati dalle Nazioni Unite di trasparenza, apertura, inclusività e un "approccio dal basso" con l'obiettivo di sviluppare una base comune di conoscenze per massimizzare le opportunità offerte da Internet, mitigando i rischi e le sfide legate all'uso della Rete.*

*IGF Italia 2021 si è svolto per la seconda volta a Cosenza in modalità ibrida.*

## ENTI LOCALI

# Manovre 2020 e 2021 e previsioni finanziarie utili per la redazione e la gestione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali



**Nicola Tonveronachi** - Commercialista e Revisore legale, Esperto di finanza pubblica, Pubblicista

Nel corso del 2020 e 2021 e già in questo primo scorcio del 2022 sono stati numerosissimi i provvedimenti nei quali sono state inserite disposizioni con ricaduta sugli aspetti economici finanziari degli Enti Locali e sulla programmazione di bilancio annuale e pluriennale 2022/2024: “*Legge di Bilancio 2020*” (Legge n. 160/2019), “*Decreto Cura Italia*” (DI. 27 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27), “*Decreto Rilancio Italia*” (DI. n. 9 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77), “*Decreto Semplificazioni*” (DI. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120), “*Decreto Agosto*” (DI. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con Legge 2020, 13 ottobre 2020, n. 126), Legge «*Ristori*» (Legge 18 dicembre 2020, n. 176/2020 di conversione dei 4 Decreti «*Ristori*»), “*Legge di Bilancio 2021*” (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020), Decreto «*Sostegni*» (DI. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con Legge n. 69 del 21 maggio 2021), “*Decreto Sostegni-bis*” (DI. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge n. 106 del 24 luglio 2021), “*Decreto Semplificazione*” (DI. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 181 del 29 luglio 2021), “*Decreto Fiscale*» (DI. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge n. 2015 del 17 dicembre 2021), DI. «*Attuazione del Pnrr*» (DI. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con Legge n. 233 del 29 dicembre 2021), Decreto «*Milleproroghe 2022*» (Legge 30 dicembre 2021, n. 228), “*Legge di bilancio 2022*” (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), “*Decreto Sostegni-ter*” (DI. 27 gennaio 2022, n. 4, in corso di conversione).  
Diverse disposizioni delle Manovre 2020 e 2021 (e anche

di provvedimenti precedenti) rimangono di rilevante interesse (o ancora d'interesse) per i Responsabili del Servizio economico-finanziario degli Enti Locali in relazione alla programmazione di bilancio 2022-2024 e alla predisposizione o alla variazione del bilancio di previsione 2022-2024, e da tenere in considerazione da parte degli Organi di revisione nella loro attività di controllo sul bilancio di previsione 2022.

L'art. 7, comma 2, del DI. n. 78/2015, permette ancora in caso di rinegoziazione mutui da parte degli Enti Locali di utilizzare, anche per gli anni 2022 e 2023, le risorse derivanti (risparmi finanziari) senza vincoli di destinazione, e quindi anche per spese correnti.

La “*Legge di Bilancio 2020*” ha stabilito:

- al comma 80 (Riduzione “Fondo crediti di dubbia esigibilità 2022”) che gli Enti Locali, anche per l'anno 2022, possono ridurre, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli Enti Locali (commi da 784 a 815 della stessa Legge di bilancio 2020), previo parere dell'Organo di revisione, il “Fcdc” accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti (miglioramento della percentuale di riscossione);
- al comma 555 (Incremento limite anticipazione di Tesoreria Enti Locali), al fine di agevolare il rispetto dei

tempi di pagamento, che il limite massimo per il ricorso da parte degli Enti Locali all'anticipazione di Tesoreria, di cui all'art. 222 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), è innalzato anche per l'anno 2022 a 5/12.

Il Decreto «*Cura Italia*» ha previsto, all'art. 107-bis (Riduzione "Fondo crediti di dubbia esigibilità 2022"), che gli Enti Locali, a decorrere dal rendiconto 2020 (quindi anche con riferimento al bilancio di previsione 2022/2024) possono determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato, con riferimento alle entrate dei Titoli I e III, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente (come previsto dal Principio contabile 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/2011) con i dati del 2019 in sostituzione (ai fini del calcolo) di quelli relativi sia all'esercizio 2020 sia all'esercizio 2021.

L'art. 106 del Dl. n. 34/2020 ("Fondone") permette ancora l'applicazione al 2022 degli avanzi vincolati da fondi emergenziali per contratti di servizio continuativo sottoscritti precedentemente al 31 dicembre 2021, naturalmente per la quota di competenza per il 2022.

Il comma 866, della Legge n. 205/2018, consente l'utilizzo di proventi da alienazioni patrimoniali a copertura della spesa per il rimborso delle quote capitale mutui.

L'art. 10, comma 6-bis, Dl. n. 77/2021, stabilisce che gli Enti Locali determinino il Fondo perdite partecipate senza tener conto dei risultati di esercizio negativo dell'anno 2020, non immediatamente ripianato, delle partecipate.

Le Manovre di fine anno 2021, aggiuntivamente, hanno dettato norme da segnalare ai fini della redazione del bilancio di previsione 2022/2024:

- il Decreto «*Milleproroghe 2022*» stabilisce per il 2022, con l'art. 3, comma 3, che l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat, previsto dall' art. 3, comma 1, del Dl. n. 95/2012 ("Riduzione dei costi per locazioni passive"), non si applica al canone di locazione dovuto dalle amministrazioni pubbliche;
- la "*Legge di bilancio 2022*", con i commi da 597 a 602, prevede che gli Enti Locali che hanno contratto con il Mef anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3%, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, potranno richiedere che i relativi Piani di ammortamento siano rinegoziati;
- sempre la "*Legge di bilancio 2022*", con commi da 583 a 587, dispone l'obbligatorio incremento dell'indennità dei sindaci/vicesindaci/presidenti dei consigli dei Comuni ubicati nelle Regioni a Statuto ordinario rispetto alle attuali, sulla base del trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo Censimento ufficiale.

E' prevista la possibilità di graduare l'incremento, a partire dall'importo dell'indennità precedente, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 (rispettivamente per: 45%, 68%, 100%). La copertura del maggior onere è prevista con trasferimenti statali;

Inoltre, la "*Legge di bilancio per il 2022*" e il Decreto di "*Attuazione Pnrr*" stanziano/incrementano numerosi fondi destinati direttamente agli Enti Locali o con possibile gestione/utilizzo da parte degli stessi, ma solo per pochi (i seguenti) già a partire dal 2022:

- commi da 407 a 414 "*Legge di bilancio 2022*", Fondo investimenti per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano,
- commi da 534 a 542 "*Legge di bilancio 2022*", Fondi per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
- artt. 20 e 20-bis, "*Decreto attuazione Pnrr*", fondi per la Rigenerazione urbana
- art. 31-bis, "*Decreto attuazione Pnrr*", Fondo per la copertura dell'onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni a tempo determinato in deroga utili al potenziamento amministrativo degli uffici comunali per l'attuazione del "Pnrr",

E' anche previsto l'incremento del Fondo di solidarietà comunale, in quanto la "*Legge di bilancio 2022*", interviene con i commi 172, 174, 563 e 564, per varie finalità: per rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del Servizio di "Asilo nido", per incrementare il numero di studenti disabili frequentanti la Scuola dell'infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado, per sostenere le funzioni sociali dei Comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, per potenziare i servizi sociali, di asilo nido e di trasporto disabili.

Da segnalare anche, per i sicuri impatti che avranno sul bilancio di previsione 2022-2024, le seguenti norme:

- l'art. 15, comma 4-bis, e l'art. 55, comma 1, lett. a), n. 4, Dl. n. 77/2021 (riepilogate e precisate con la Faq Arconet n. 48), prevedono per il 2022 (fino al 2026) la possibilità di effettuare gli stanziamenti per trasferimenti «*Pnrr*» (anche per edilizia scolastica) con variazione anche in esercizio/gestione provvisorio/a, anche sulla base della sola delibera di assegnazione/ripartizione (ossia senza impegno formalizzato da parte dell'ente erogante); in seguito nessun limite è posto all'applicazione delle risorse «*Pnrr*» confluite in avanzo;
- la Legge n. 145/2015, con i venti commi da 858 a

872, impone agli Enti Locali di accantonare/variare un apposito Fondo di garanzia debiti commerciali, con Delibera di Giunta, a valere sulla parte spesa del bilancio di previsione 2022 (entro il 28/2, anche in esercizio provvisorio/gestione provvisoria), commisurato alla spesa per acquisto di beni e di servizi previsti nel 2022.

Infine, per la gestione del bilancio 2022 risulterà utile tener conto anche di quanto previsto dall'art. 13 del "*Decreto Sostegni-ter*", con il quale vengono reintrodotti per gli Enti Locali anche per il 2022:

- la possibilità di utilizzare le risorse residue del "*Fondone*" 2021, vincolate per le finalità di ristorare l'eventuale "perdita di gettito";
- la possibilità di utilizzare, per le finalità cui sono state assegnate, le risorse assegnate per l'emergenza "*Covid-19*" a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nella Certificazione della "perdita di gettito" e di utilizzo ristori (solo quelli specificatamente indicati nel Decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021);
- la possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza "*Covid-19*" in corso.

Con riferimento alle previsioni di entrata di **tributi locali** risulta da tenere in considerazione per la redazione/gestione del bilancio di previsione 2022, le seguenti disposizioni:

- l'art. 78, del D.L. n. 104/2020, che prevede ancora per il 2022 quote di "ristoro" a copertura/indennizzo dell'esenzione Imu per gli immobili D/3 destinati a cinema, teatri, sale concerti e spettacoli, quando i proprietari risultano essere anche i gestori di tali attività;
- l'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, che in merito al Canone unico patrimoniale, dispone che possa richiesto dagli Enti solo un canone fisso di Euro 800 per

impianti di telefonia, ripetitori e stazioni radio;

- la Risoluzione Mef n. 6/2021 che indica che la Tariffa oraria del Canone unico patrimoniale deva calcolarsi obbligatoriamente in 1/24 di quella giornaliera;
- i commi 706 e 707, della "*Legge di bilancio 2022*", con i quali si dispone la proroga fino al 31 marzo 2022 (dal 31 dicembre 2021) per l'esonero dal pagamento del Canone unico patrimoniale e del Canone unico mercatale per i soggetti titolari di concessioni di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. E' previsto il ristoro ai Comuni di dette minori entrate a carico del Ministero dell'Interno (stanziato "Fondo" specifico di Euro 82,5 milioni).
- l'art. 11 del "*Decreto Sostegni-ter*", che prevede l'incremento del Fondo di cui all'art. 25, comma 1, del D.L. n. 41/2021, per Euro 100 milioni, per i mancati incassi da parte dei Comuni relativi al I trimestre del 2022 dell'Imposta di soggiorno.

Occorrerà naturalmente e necessariamente anche prestare attenzione alle previsioni di entrata in considerazione della presumibile variata capacità di riscossione da parte degli Enti Locali in conseguenza delle sopravvenute situazioni socio-economiche dovute al "*Covid-19*", e tenere conto della possibilità concessa ai contribuenti di ricorrere al «ravvedimento lungo», nonché operare con prudenza nel prevedere l'Addizionale comunale, al fine di tener conto della variazione dei redditi dei residenti sul territorio di riferimento nel periodo dell'emergenza socio-economico-sanitaria.

**Rinnovata, anche per il 2022,  
la convenzione tra INRL e Centro Studi Enti Locali Spa  
per l'erogazione di attività formative destinata  
ai Revisori legali e degli Enti Locali**

## LO SCAFFALE

### Codice Civile 2021. Norme tributarie e Principi Contabili di Riccardo Bauer

#### Edizioni Novecento

Libro tecnico-professionale scritto dal professor Riccardo Bauer, è un'opera di grande utilità per i professionisti contabili, contenente le principali novità e gli aggiornamenti normativi in materia, con le leggi collegate, le norme di comportamento del collegio sindacale ed una esaustiva illustrazione dell'attività di revisione legale dei conti. Bauer, docente di corsi di formazione dell'Inrl, è presidente della Commissione Principi Contabili dell'Ordine di Milano, docente di revisione aziendale all'Università Cattolica di Milano, mediatore accreditato presso il Ministero della Giustizia, dottore commercialista e revisore dei conti. Autore di numerose pubblicazioni in tema di controllo e revisione, ha alcune rubriche periodiche su riviste specializzate e si occupa anche di principi contabili internazionali e di mediazione.



### La Composizione negoziata della crisi d'impresa. Il ruolo dell'esperto

#### di Nunzio Santi Di Paola

#### Revellino Editore

Opera di stretta attualità, curata da Nunzio Santi Di Paola che in 19 capitoli illustra nel dettaglio la novità in materia di crisi d'impresa rappresentata dalla composizione negoziata, stabilita dal DL 118/2021, con un focus sui requisiti dell'esperto che dovrà gestire questo innovativo strumento, le misure protettive e cautelari, la rinegoziazione dei contratti, le modifiche alla Legge Fallimentare e la gestione dell'impresa durante la composizione negoziata, con una esaustiva analisi del sistema di allerta interno. L'autore, Nunzio Santi Di Paola è avvocato cassazionista, tributarista, e Responsabile del Centro Studi ASLA di Diritto Tributario, nonché consigliere di Spa e membro di Commissioni consultive presso la Camera di Commercio di Catania. Ha conseguito specializzazioni in materia tributaria e fiscale presso la Infor Ipsoa di Milano.



# WEBINAR

## COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI	DATA	PREZZO
<input type="checkbox"/> <b>BUSINESS INTELLIGENCE APPLICATA AGLI STUDI PROFESSIONALI DEI COMMERCIALISTI</b>	12 Gennaio 2022 19 Gennaio 2022 26 Gennaio 2022 2 Febbraio 2022	€ 240,00
<input type="checkbox"/> <b>CORSO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO, LA RENDICONTAZIONE ED IL CONTROLLO DEI FONDI DEL "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA"</b>	<b>1 FASE</b> 24 Gennaio, 27 Gennaio, 1 Febbraio, 4 Febbraio, 8 Febbraio e 11 Febbraio 2022 <b>2 FASE</b> 15 Febbraio e 18 Febbraio 2022 <b>3 FASE</b> 22 Febbraio, 25 Febbraio, 1° Marzo e 4 Marzo 2022 <b>4 FASE</b> 8 Marzo, 11 Marzo e 15 marzo 2022	€ 975,00
<input type="checkbox"/> <b>LEGGE DI BILANCIO 2022</b> Le novità fiscali per imprese e professionisti e l'impatto sull'attività degli studi professionali alla luce dei chiarimenti di Telefisco 2021 e del Forum di Italia Oggi	31 Gennaio 2022	€ 60,00
<input type="checkbox"/> <b>LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ENTI LOCALI ED ALLE LORO SOCIETÀ PARTECIPATE/CONTROLLATE: TRA OBBLIGO NORMATIVO E FORME DI PREVENZIONE ANCHE ALLA LUCE DELL'ARRIVO DEI FONDI DEL "PNRR"</b>	2 Febbraio e 23 Febbraio 2022	<b>GRATUITO</b> <i>per tutti gli Enti e Società partecipate</i>
<input type="checkbox"/> <b>DICHIARAZIONE E NOVITÀ IVA 2022</b>	8 Febbraio 2022	€ 85,00
<input type="checkbox"/> <b>ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 2022: PARTE LA RIFORMA</b>	10 Febbraio 2022	€ 100,00
<input type="checkbox"/> <b>IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 DEGLI ENTI LOCALI ED I RIFLESSI DELLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE, GESTIONE, E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI "PNRR" E "PNC": IL PARERE AL BILANCIO E GLI ALTRI ADEMPIMENTI PER L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</b>	15 Febbraio 2022	€ 75,00
<input type="checkbox"/> <b>COOP DI PRODUZIONE E LAVORO E COOP SOCIALI</b> Inquadramento, peculiarità e corretta gestione	18 Febbraio 2022	€ 100,00
<input type="checkbox"/> <b>LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2022 DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI</b>	25 Febbraio 2022	€ 65,00
<input type="checkbox"/> <b>LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2022 DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI</b>	17 Giugno 2022	€ 65,00



# SCEGLI LOCAUTO PER I TUOI VIAGGI DI LAVORO E DI PIACERE

Grazie alla convenzione con **Locauto**, i **Revisori Legali** hanno diritto a un **fantastico sconto sulla tariffa web** per i noleggi di auto e furgoni in tutta Italia.

E con lo **Smart Check-In** noleggi alla massima velocità evitando code e assembramenti. Per un'esperienza di noleggio veloce, sicura e digitale!



Per il noleggio auto e furgoni  
codice sconto **120384-0-52-CC**



locautorent.com **02.430201**





*Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.*